



GIURISDIZIONE MILITARE E STATO DEMOCRATICO. DALLA GIUSTIZIA DEI CAPI ALLA LEGGE 180/1981

MILITARY JURISDICTION AND THE DEMOCRATIC STATE. FROM THE JUSTICE OF THE CHIEFS TO THE LAW 180/1981

doi: 10.54103/2464-8914/30276

FLORIANA COLAO

 ORCID: 0009-0007-5592-3151

Professoressa f.r., Università degli Studi di Siena (ROR: 01tevnk56)

Contacts: florian.colao@unisi.it

ABSTRACT ITA

© Floriana Colao

Il saggio ricostruisce la storia della giurisdizione militare nell'Italia repubblicana, dall'eredità della codificazione del 1941, alla Costituzione, alla legge 180/1981, *Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*. Prima di allora i tribunali militari territoriali erano composti a maggioranza da ufficiali, superiori gerarchici del militare imputato; il giudice relatore, unico togato, dipendeva dal procuratore generale militare, che, in caso di urgenti motivi di servizio, poteva nominare sostituti procuratori militari facenti funzioni di giudice istruttore, di contro al principio del giudice naturale; erano previsti due gradi di giurisdizione, senza possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge. Erano soggetti alla giurisdizione militare gli appartenenti alle Forze armate; i giudici 'in divisa' erano competenti sui reati militari – ex art. 263 codice penale militare di pace – e su numerosi reati comuni, ritenuti offensivi di interessi militari ex art. 264 cpmp.

Era questa la chiave di funzionamento della cosiddetta giustizia dei capi, con il processo penale militare improntato a quello disciplinare; alla luce della Costituzione con particolare chiarezza Piero Calamandrei indicava la differenza tra «dottrina giuridica» e «spirito militare», impegnandosi per ancorare al principio di stretta legalità la *castrensis iurisdictio obtusior*. Anche il penalista Ettore Gallo misurava la distanza tra «giudicare» e «comandare»; dal canto suo alla fine degli anni ottanta del Novecento Vittorio Veutro – procuratore generale militare presso la Cassazione, tra i protagonisti della riforma del 1981 – indicava un «elemento di ambiguità», costitutivo della giurisdizione 'in divisa', il polo di tensione tra l'«indipendenza del magistrato e i signori del militare».

Published online:
30/12/2025



Anche sulla scorta dell'esperienza fascista, l'Assemblea Costituente discuteva la proposta di Calamandrei di abolire le giurisdizioni speciali; avevano successo quella di Mortati – inteso a riconoscere ai giudici militari speciali le stesse funzioni giurisdizionali e garanzie di indipendenza di quelli ordinari – e di Bettoli, a proposito dell'«esercito [che] ha un suo senso particolare dell'onore, rispetto al quale non valgono ad esempio le norme proprie della legislazione penale comune». La Costituzione assegnava ai tribunali militari in tempo di guerra la giurisdizione stabilita dalla legge, in quella di pace soltanto la giurisdizione per i reati militari, commessi da appartenenti alle Forze armate. Disponeva che, entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, il legislatore procedesse al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art 111.

Entro questi 'nodi costituzionali', il saggio esamina il pensiero degli «studiosi» del diritto penale militare, definiti dal magistrato militare Rino Messina i «parenti poveri della famiglia delle discipline penalistiche», perché il cpmp, «vero malato [...] ha fatto il suo tempo». Vi erano 'continuisti' e 'innovatori': i primi intendevano la specialità del diritto penale militare, *ratione personae e ratione materiae*, come giustizia celere, per «eliminare le perturbazioni gravi che derivano al servizio e alla disciplina»; si proponeva, tra l'altro, un «Codice penale militare integrale», nel segno dell'espansione della giurisdizione castellana nella società civile.

I secondi – tra questi soprattutto Girolamo Bellavista, Calamandrei, Rodolfo Venditti, Vittorio Bachelet, Ettore Gallo, lo stesso Veutro, Luciano Violante, Giuseppe Riccio – negli anni 'militavano' con proposte costituzionalmente orientate. Riconsideravano il pensiero di Santi Romano sugli ordinamenti giuridici; sostenevano che la giustizia militare, non 'autosufficiente', era soggetta alle norme costituzionali, come la giustizia ordinaria. Da qui la critica della giustizia dei capi, «prolungamento del sistema sanzionatorio disciplinare», in particolare a proposito del ruolo del STM. Si osservava inoltre che un eventuale intervento della Corte costituzionale sulla legislazione contrastante con la Costituzione correva il rischio di esser considerato un «atto di insubordinazione alla disciplina militare».

Il saggio esamina due questioni, all'epoca molto dibattute, che portavano la giustizia militare anche all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore, il processo celebre *L'Armata s'agapò*, la repressione dell'obiezione di coscienza alla leva da parte dei tribunali militari. Nel 1953 la condanna di Renzi ed Aristarco per la pubblicazione di un soggetto cinematografico, punito come vilipendio dell'esercito fascista, era all'origine della legge 167/1956, *Modificazioni al codice penale militare di pace e al codice penale*, che restrinse la competenza delle corti castrensi. Soprattutto la condanna al carcere militare degli obiettori di coscienza cattolici e l'Enciclica *Gaudium et Spes* ispiravano la legge 772/1972, *Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza*.

Dalla fine degli anni Sessanta la modernizzazione della società italiana suggeriva anche alla magistratura militare il superamento dell'ideologia delle Forze armate come Corpo separato; nel 1969 era costituita l'Associazione nazionale magistrati militari italiani, intesa al riconoscimento legislativo dell'«indipendenza della giurisdizione militare secondo i prin-

cipi costituzionali». Nel 1975 nasceva *Rassegna della giustizia militare*, a cura della Procura generale militare; la Rivista si presentava come tribuna per elaborare e proporre al legislatore una «politica di riforme per le strutture giudiziarie». La critica della giustizia disciplinare imponeva al legislatore il rispetto dei «cittadini in divisa»; da qui la legge 382/ 1978, *Norme di principio sulla disciplina militare*. Sandulli indicava il rilievo costituzionale del «giuramento» di «assoluta fedeltà alle istituzioni repubbliche» e del concetto di «onore», ancorato all'art. 54 della Costituzione.

In questo quadro, sulla spinta del referendum di abolizione di 41 articoli del cpmp, proposto dal Partito radicale, la legge 180/1981 equiparava «lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari» a quelli dei «magistrati ordinari». Ai sensi dei quesiti referendari si riformavano i tribunali militari, con la prevalenza della componente tecnica; con l'istituzione della Corte militare d'appello; con l'implicita soppressione del TSM. Il saggio considera le diverse reazioni della dottrina; molti giuristi sostenevano che i profili costituzionalmente fondati della legge avrebbero avuto esito effettivo solo con la radicale revisione dei codici del 1941, negli anni non abrogati, seppur riformati.

La lenta attuazione costituzionale pare aver avuto senso nel tema forte della continuità dello Stato, dei vertici della magistratura in divisa – a lungo quelli del regime fascista – delle Forze armate, che la sentenza di condanna di condanna per vilipendio dell'Esercito nel processo celebre *L'armata s'agapò* aveva posto entro la «continuità storica [...] il tricolore è sempre il medesimo». Inoltre, soprattutto al tempo della Guerra fredda, ai governi della Repubblica il diritto penale militare era parso efficace anche contro il nemico interno.

Parole chiave: Una Giurisdizione militare per l'Italia democratica; Il 'Discorso' dei giuristi; Le leggi per attuare la Costituzione (1956-1981)

ABSTRACT ENG

The essay reconstructs the history of military jurisdiction in Republican Italy, from the legacy of the 1941 codification, to the Constitution, to Law 180/1981, *Amendments to the Military Judicial System of Peace*. Before then, territorial military courts were composed of a majority of officers, hierarchical superiors of the accused soldier; the reporting judge, the only professional judge, depended on the military attorney general, who, in the case of urgent service reasons, could appoint substitute military prosecutors acting as investigating judge, contrary to the principle of the natural judge; two levels of jurisdiction were foreseen, without the possibility of appeal to the Supreme Court for violation of the law. Members of the Armed Forces were subject to military jurisdiction; the military courts had jurisdiction over military crimes – pursuant to art. 263 of the military penal code of peace – and over numerous common crimes, considered offensive to military interests pursuant to art. 264 of the Italian Criminal Code.

This was the key to the functioning of the so-called justice of the Chiefs, with the military criminal process based on the disciplinary one; in the light of the Constitution, Piero Calamandrei clearly indicated the difference between «legal doctrine» and «military spirit», striving to anchor the *castrensis iurisdictio obtusior* to the principle of strict legality. The criminal lawyer Ettore Gallo also measured the distance between «judging and commanding»; for his part, Vittorio Veutro – military attorney general at the Court of Cassation, among the protagonists of the 1981 reform – reflected on an «element of ambiguity», constitutive of the jurisdiction ‘in uniform’, the pole of tension between the «independence of the magistrate and the yes-men of the military».

In the light of the fascist experience, the Constituent Assembly discussed Calamandrei’s proposal to abolish special jurisdictions; Mortati’s proposal was successful – aimed at recognizing special military judges the same jurisdictional functions and guarantees of independence as ordinary judges – and Bettoli’s proposal, regarding the «army [which] has its own particular sense of honor, with respect to which, for example, the rules of common criminal legislation do not apply». The Constitution assigned military courts in times of war the jurisdiction established by law, in times of peace only the jurisdiction for military crimes, committed by members of the Armed Forces. It provided that, within one year of the entry into force of the Constitution, the legislator proceeded to reorganize the Supreme Military Court in relation to art. 111.

Within these constitutional nodes, the essay examines the thinking of the «scholars» of military criminal law, defined by the military magistrate Rino Messina as the «poor relations of the family of penal disciplines», because the cpmp, «a real sick man [...] has had its day». There were ‘continuists’ and ‘innovators’: the former understood the specialty of military criminal law, *ratione personae and ratione materiae*, as swift justice, to «eliminate serious disturbances that arise from service and discipline»; among other things, a «Complete Military Penal Code» was proposed, in the name of the expansion of military jurisdiction into civil society. The latter – among these above all Girolamo Bellavista, Calamandrei, Rodolfo Venditti, Vittorio Bachelet, Ettore Gallo, Vittorio Veutro himself, Luciano Violante, Giuseppe Riccio – over the years ‘militated’ with constitutionally oriented proposals. They reconsidered Santi Romano’s thinking on legal systems; they argued that military justice, not ‘self-sufficient’, was subject to constitutional norms, like ordinary justice. Hence the criticism of the justice of the chiefs, «an extension of the disciplinary sanctioning system», in particular with regard to the role of the SMC. It was also observed that any intervention by the Constitutional Court on legislation that conflicted with the Constitution ran the risk of being considered an «act of insubordination to military discipline».

The essay examines two issues, much debated at the time, which brought military justice to the attention of public opinion and the legislator, the famous trial *L’Armata s’agapò*, the repression of conscientious objection to conscription by military courts. In 1953, the conviction of Renzi and Aristarco for the publication of a film subject, punished as

contempt of the fascist army, was at the origin of law 167/1956, *Amendments to the military penal code of peace and to the penal code*, which restricted the jurisdiction of military courts. Above all, the conviction of Catholic conscientious objectors to military prison and the Encyclical *Gaudium et Spes* inspired law 772/1972 n. 772, *Norms for the recognition of conscientious objection*.

Since the late 1960s, the modernization of Italian society also suggested to the military judiciary that it should move beyond the ideology of the Armed Forces as a separate body; in 1969 the National Association of Italian Military Magistrates was established, with the aim of legislatively recognizing the «independence of military jurisdiction according to constitutional principles». In 1975, the *Military Justice Review* was born, edited by the Military Attorney General; the Review presented itself as a platform for developing and proposing to the legislator a «policy of reforms for judicial structures». The criticism of disciplinary justice required the legislator to respect «citizens in uniform»; hence law 382/1978, *Principles of Military Discipline*. Sandulli indicated the constitutional importance of the «oath of absolute loyalty to republican institutions» and of the concept of «honor», anchored in art. 54 of the Constitution.

In this context, driven by the referendum to abolish 41 articles of the cpmp, proposed by the Radical Party, law 180/1981 equated «the legal status, guarantees of independence and advancement of military magistrates» to those of ordinary magistrates. In accordance with the referendum questions, the military courts were reformed, with the prevalence of the technical component; with the establishment of the Military Court of Appeal; with the implicit suppression of the SMC. The essay considers the different reactions of the doctrine; many jurists argued that the constitutionally founded profiles of the law would have had an effective outcome only with the radical revision of the codes of 1941, in the years not repealed, albeit reformed.

The slow constitutional implementation seems to have made sense in the strong theme of the continuity of the State, of the leaders of the uniformed judiciary – for a long time those of the fascist regime – of the Armed Forces. In clear terms the conviction for contempt of the Army in the famous trial *L'armata s'agapò* had established the «historical continuity [...] the tricolour is always the same». Furthermore, especially at the time of the Cold War, to the governments of the Republic military criminal law of 1941 had seemed effective even against the internal enemy.

Keywords: A Military Jurisdiction for Democratic Italy; The 'Speech' of the Jurists; The Laws to Implement the Constitution (1956-1981)

Sommario: Premessa. Un'eredità lenta a morire nell'Italia repubblicana, l'«ombra del plotone d'esecuzione», l'«armadio della vergogna» – 1. La giustizia dei capi e i nodi della Costituzione – 2. Il processo celebre L'Armata s'agapò, specchio giuridico della giustizia militare negli anni Cinquanta. La legge 167/1956, *Modificazioni al codice penale militare di pace e al codice penale* – 3. La dottrina giuridica negli anni Sessanta. Riformatori e conservatori – 4. Dal servizio militare, «principale fattore di assoggettamento alla legge penale militare», alla legge 772/1972 n. 772, *Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza* – 5. La «crisi» del «corpo separato» negli anni Settanta. La legge 382/1978, *Norme di principio sulla disciplina militare* – 6. La legge 180/1981, *Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace* e il problema del «raccordo con il resto dell'ordinamento» – Una Conclusione. L'indipendenza del magistrato e i signori del militare»

PREMESSA. UN'EREDITÀ LENTA A MORIRE NELL'ITALIA REPUBBLICANA, L'«OMBRA DEL PLOTONE D'ESECUZIONE», L'«ARMADIO DELLA VERGOGNA»

Nell'Italia repubblicana il campo di tensione tra Stato, giustizia ordinaria e militare ha avuto una particolare evidenza costituzionale, nel porre al legislatore soprattutto il tema dell'attuazione della Costituzione¹. Dopo il lento processo di democratizzazione e costituzionalizzazione delle Forze armate – da corpo separato a ordinamento riformato, seppur organizzato in modo gerarchico² – quella delle corti militari è parsa realizzata dall'«ingresso della toga nelle aule di giustizia»³ grazie alla legge 7 maggio 1981, n. 180, *Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*.

Fino ad allora i tribunali militari territoriali erano composti a maggioranza da ufficiali, superiori gerarchici del militare imputato; da qui la giurisdizione detta dei capi e il processo penale militare come processo disciplinare. Alla luce della Costituzione con particolare chiarezza Piero Calamandrei indicava la differenza tra «dottrina giuridica» e «spirito militare»⁴; il penalista Ettore Gallo quella

¹ Cfr. tra gli interventi più recenti Rivello, 2019; Ratto Trabucco, 2020, pp. 153-241; Manzin, 2022, pp. 118-146; Caprioli, 2023, pp. 1-56; Carlizzi, 2023, pp. 1-31; De Paolis, 2023a, pp. 1091-1102.

² Su mutamenti istituzionali nel primo quindicennio repubblicano cfr. Labanca 2003, pp. 299-313; Labanca 2009, p. 108

³ Maffei, 1981, p. 246. Sul valore simbolico del decreto ministeriale 12 settembre 1974, che, per il giudice a latere nel Collegio, sostituiva la divisa con la toga cfr. Rivello 2009a, p. 462.

⁴ Calamandrei, 1954, p. 28.

tra «giudicare» e «comandare»⁵. Dal canto suo alla fine degli anni Ottanta Vittorio Veutro – procuratore generale militare presso la Cassazione, tra i protagonisti della riforma del 1981⁶ – indicava un «elemento di ambiguità», costitutivo della giurisdizione militare speciale, l’«indipendenza del magistrato e i signorsì del militare»⁷.

La riforma costituzionalmente orientata doveva fare i conti con le chiavi di funzionamento della giurisdizione castrense, i codici penali militari, di pace e di guerra, emanati con Rd. 303/1941⁸ – riformati, non aboliti – poggianti su onore e disciplina, architrave della specialità⁹. Già nel 1954 il processualpenalista Girolamo Bellavista osservava che la riforma della giurisdizione era ostacolata dalla «legge penale militare fascista»; sottolineava che, nonostante la Costituzione, la Corte di Cassazione e il Tribunale Supremo Militare identificavano la giurisdizione speciale con la tutela delle «supreme esigenze militari» e «degli interessi militari dello Stato»¹⁰.

Del resto anche sulla giustizia militare pesava il tema forte della continuità dello Stato¹¹, dei vertici della magistratura in divisa – a lungo quelli del regime¹² – delle Forze armate, che la sentenza di condanna per vilipendio 9 ottobre 1953 del tribunale militare di Milano collocava entro la «continuità storica nel mutamento del

⁵ Gallo, 1981, p. 179; sul penalista – a suo tempo partigiano nelle fila di Giustizia e Libertà, membro del CSM, giudice costituzionale dal 1982 al 1991 – cfr. Vinciguerra, 2013a, pp. 937-938.

⁶ Su Veutro, laureato in giurisprudenza, pubblico ministero nel processo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, nel 1978 nominato dal Consiglio dei ministri procuratore generale presso il TSM, dopo la legge 180/1981 procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, autore della fortunata autorappresentazione Vincenzo Vi, una toga tra le stellette cfr. *Curriculum vitae*, 1986, p. 3; indicazioni sugli scritti di Veutro in Cantelli, 2024, p. 265.

⁷ Veutro, 1990, pp. 2-3.

⁸ Codici penali militari CODICI PENALI MILITARI con le disposizioni di attuazione e transitorie e l'ordinamento giudiziario militare. Edizione con note curata da V. Manzini accademico d'Italia, Padova, 1943. Sulla codificazione che, «a dispetto del dato cronologico, nei contenuti è molto più vecchia e superata del codice penale Rocco del 1930» cfr. Brunelli, 2009, pp. 113-115.

⁹ Sulla specialità cfr. Latini, 2010, pp. 2-3; Ead., 2012, p. 6; sulla specialità e sul carattere politico del diritto penale militare Ead., 2015, p. 30. Sul diritto penale militare come diritto penale d'autore e sulla pena «rigenerazione militare» cfr. Pasculli, 2006, p. 66; Fiandaca, 2009, pp. 1059-1087; Iafrate, 2016, p. 312.

¹⁰ Bellavista, 1954, p. 35; sul deputato liberale alla Costituente, sottosegretario nel V governo De Gasperi cfr. Scaglione, 2013, pp. 205-206; sulla giurisprudenza del TSM cfr. Scandurra (ed), 1978, p. 592.

¹¹ Cfr. Pavone, 1995; Neppi Modona, 1984 pp. 11 ss; Flores, Franzinelli, 2024, pp. 21 ss.

¹² Labanca, 2004, p. 292.

regime istituzionale per cui la Repubblica è succeduta alla Monarchia [...] il tricolore è sempre il medesimo»¹³. Questo assunto era l'architrave del processo celebre *L'armata s'agapò*, episodio tra i più studiati della giustizia militare come emblema della radicale estraneità dei giudici militari del 1953 alla Costituzione¹⁴. Nel 2017 Gabriele Casalena – presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari – ha dichiarato che «la vicenda Renzi Aristarco» è stata «all'origine dei nostri mali»¹⁵.

Quanto alla «dottrina giusmilitarista»¹⁶, vi erano ‘continuisti’ e innovatori; tra i primi Federigo Alessandro Marina – consigliere di Cassazione – intendeva la specialità del diritto penale militare, *ratione personae e ratione materiae*, in primo luogo come giustizia celebre, per «eliminare le perturbazioni gravi che derivano al servizio e alla disciplina»¹⁷. Tra i secondi soprattutto il magistrato e penalista Rodolfo Venditti dalla fine degli anni Cinquanta era protagonista di un discorso costituzionalmente orientato, nel mettere a tema la distanza tra l'ideologia dei codici del 1941 e la Costituzione,

Ogni volta che mi è toccato di trascrivere l'espressione 'pena di morte mediante fucilazione' ho avvertito un intenso disagio e la sensazione di sfiorare un mondo lontano e anacronistico [...] la disapplicazione abbia a essere definitiva e perpetua, e che all'Italia e all'umanità intera abbia ad arridere un avvenire di pace¹⁸.

La tensione a forzare l'«accentuata ritrosia» del legislatore a riformare la codificazione del 1941¹⁹ segnava anche il *Trattato di diritto*

¹³ Fonte in «Rivista Penale», 1955, II, p. 149.

¹⁴ Cfr. tra gli altri Calamandrei, Renzi, Aristarco, Bari 1954; Brunetta, 2009, pp. 844 ss; Cattaneo, Oleari, 2014, pp. 749-766; Guarneri, Santarelli, 2023, pp. 37-59; Ratto Trabucco, 2020, p. 202; Flores, Franzinelli, 2024, pp. 115-124. Nel 1949 il pittore Renzo Biasion aveva pubblicato il romanzo *Sagapò*, poi riproposto da Einaudi nel 1953, due giorni dopo la condanna di Renzi e Aristarco; cfr. Cavalli, 2009, p. 247.

¹⁵ Casalena, 2017, su cui cfr. Flores, Franzinelli, 2024, p. 117.

¹⁶ Riccio, 1983, p. 7.

¹⁷ Marina, 1957, p. 339.

¹⁸ Venditti, 1968, p. 4. Alla fine degli anni Novanta Venditti – magistrato, libero docente di diritto e procedura penale a Torino, impegnato nella diffusione della cultura della pace – ha ripercorso l'esordio della carriera di studioso di una «regione del diritto penale», quella militare, in cui lo «stato della legislazione» era «arretratissimo: il raffronto con il diritto penale comune e con la Costituzione repubblicana mi rivelava storture e anomalie macroscopiche, di incredibile gravità»; cfr. Venditti, 2004, pp. 253-264.

¹⁹ Cfr. De Simone, 2002, pp. V-VI; Cantelli, 2024, pp. 31-67.

penale militare del giudice militare Giuseppe Ciardi, che nel 1970 indicava la criticità del sistema, l'«assenza di una rigorosa tecnica giuridica e la prevalenza di criteri di indole politica»²⁰. L'avvocato generale militare Giuseppe Rosin denunziava il «disegno del legislatore del 1941 [...] innalzare la legge militare su un piedistallo dove fosse al riparo delle norme espressive dello *ius libertatis*»; da qui l'urgenza di un «processo di ridefinizione delle norme collidenti con le garanzie della persona previste dalla Costituzione [...] la comune dignità umana [...] la pari dignità di tutti i militari»²¹.

Il percorso era contrastato; ancora nel 1984 Rino Messina – presidente del tribunale militare di Palermo – sosteneva che gli «studiosi» del diritto penale militare erano considerati i «parenti poveri della famiglia delle discipline penalistiche» perché il codice penale militare di pace, «vero malato [...] ha fatto il suo tempo». Aggiungeva un'amara considerazione sui «tribunali militari, immaginati dall'uomo della strada come luoghi impenetrabili e sospetti in cui si celebra una sorta di rito orfico e sui quali incombe sinistra l'ombra del plotone d'esecuzione»²².

Di recente l'ombra della ragione di Stato si è allungata sulla magistratura militare per la vicenda detta dell'armadio della vergogna, ove nel 1960 Enrico Santacroce – procuratore generale militare presso il TSM – aveva illegalmente archiviato 695 fascicoli giudiziari, riguardanti crimini di guerra, commessi dai nazifascisti contro i civili italiani tra il 1943 e il 1945. La punizione dei delitti, che, «così tardiva, equivale a giustizia negata», è parsa protesa «più a proteggere l'onore' delle nostre forze armate [...] che a rendere giustizia alle vittime innocenti uccise dai tedeschi e dai loro alleati fascisti repubblicani»²³.

²⁰ Ciardi, 1970, I, p. 30; sul magistrato militare, docente, fondatore dell'Associazione internazionale di diritto penale militare cfr. *In memoriam, Giuseppe Ciardi (1888-1974)*, <https://doi.org/10.4337/mllwr.1974.02.72>

²¹ Rosin, 1986, pp. 239, 244.

²² Messina, 1984, p. 129, su cui cfr. Labanca, 2004, p. 265. Messina ha studiato il processo celebrato nel 1947 dal tribunale militare di Taranto a carico di alcuni membri dell'Esercito, accusati dell'eccidio del 19 Ottobre 1944, quando le forze armate spararono sulla folla, che protestava per la fame. L'autore ricorda un uso politico della strage, con l'ipotesi di un complotto organizzato o dai separatisti o dai monarchici; sostiene che, per proteggere le Forze armate in quel delicato passaggio, il reato dei militari fu derubricato da strage a eccesso di legittima difesa, poi ammesso; cfr. Messina, 2016.

²³ Pezzino, 2016, p. 72; Id. 2019 p. 385.

In un riscatto dell'onore il procuratore militare Marco De Paolis ha istruito oltre 450 procedimenti per crimini di guerra; è stato, tra l'altro, pubblico ministero nel processo per la strage nazifascista di Cittiglio, Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema. Per quest'ultimo eccidio nel 2005 il Tribunale militare di La Spezia ha condannato all'ergastolo dieci ex militari nazisti; De Paolis ha scritto che i processi celebrati si sono rivelati una «specie di porta della verità»²⁴. L'archiviazione illegale dei fascicoli giudiziari, iscritta nel quadro politico interno e internazionale al tempo dei blocchi contrapposti, sembra spiegare gli ostacoli posti all'attuazione costituzionale del diritto penale militare; ai governi della Repubblica l'eredità del regime fascista era parsa poter servire anche contro il «nemico interno»²⁵.

1. LA GIUSTIZIA DEI CAPI E I NODI DELLA COSTITUZIONE

L'Assemblea Costituente, anche sulla scorta dell'esperienza fascista, poneva il tema di una democratizzazione delle Forze armate; era netto il cambiamento istituzionale che la Costituzione avrebbe dovuto segnare, dal controllo politico del Parlamento al ruolo del capo dello Stato²⁶. Ebbene, la criticità costitutiva dell'ordinamento delle Forze armate, «né organo né istituzione costituzionale», risaltava nel saggio di Alberto Predieri per il *Commentario alla Costituzione*, diretto da Calamandrei e Alessandro Levi. Il giurista premetteva di non trattare di tribunali militari; criticava il comma 3 dell'art. 52 sullo «spirito democratico della Repubblica», cui informare le Forze armate, una «dizione infelice, come veniva fatto rilevare ripetutamente durante le discussioni all'Assemblea Costituente». Predieri invitava a «non chiudere gli occhi davanti alla realtà», il potere militare era «imperniato per sua natura e necessità sul principio opposto dell'autocrazia, massimamente in guerra»; sosteneva che la tutela dello «spirito democratico» esigeva leggi e regolamenti in grado di porre «limiti a tale potere»²⁷.

In questo orizzonte anche l'organizzazione della giustizia penale militare avrebbe dovuto fare i conti con l'architrave del siste-

²⁴ De Paolis, 2016, p. 188; Id., 2023a, 2023b.

²⁵ Labanca, 2004, p. 279.

²⁶ Cfr. Labanca, 2003, p. 300.

²⁷ Predieri, 1950, I, p. 480.

ma, il giudice superiore gerarchico dell'imputato, chiave di funzionamento dell'ordinamento del 1941. Tra i cardini della giustizia dei capi risaltava la previsione circa tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari adottati dal Ministro della Difesa, su parere del Procuratore generale militare presso il TSM. I tribunali militari territoriali erano istituiti nelle sedi di grandi unità militari e composti da ufficiali delle Forze armate, nominati dal presidente, con il grado di generale di brigata. Il giudice relatore, unico togato, dipendeva dal procuratore generale militare, che, in caso di urgenti motivi di servizio, poteva nominare sostituti procuratori militari facenti funzioni di giudice istruttore, di contro al principio del giudice naturale; erano previsti due gradi di giurisdizione, senza possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge²⁸. *Intuitu personae* erano soggetti alla giurisdizione militare gli appartenenti alle Forze armate; *ratione materiae* le corti castrensi erano competenti sui reati militari – ex art. 263 cpmp – e su numerosi reati comuni, ritenuti offensivi di interessi militari ex art. 264 cpmp²⁹.

In questo quadro la proposta della Sottocommissione dei Settantacinque, relatore Piero Calamandrei, mirava alla soppressione di tutte le giurisdizioni speciali, in nome del principio dell'unità della giurisdizione³⁰. Giovanni Leone distingueva tra Consiglio di Stato, Corte dei conti, tribunali militari; per questi ultimi, più compromessi con il regime, proponeva l'istituzione di sezioni speciali presso gli organi della giustizia ordinaria³¹. Costantino Mortatti intendeva invece sottrarre l'immagine della giustizia militare in tempo di democrazia a quella sommaria della guerra; si pronunziava per il mantenimento dei tribunali militari, specificando che ai giudici speciali dovevano essere riconosciute funzioni giurisdizionali e garanzie di indipendenza³², come poi reciterà il comma 2 dell'art. 108, «La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli

²⁸ Cfr. tra gli altri Stellacci, 1950, pp. 709-720; Bachelet, 1962, p. 239 ss; Maggiore, 1970, p. 407; Stellacci, 1973, pp. 770 ss; Venditti, 1978, pp. 379 ss; Gallo, 1981, pp. 180 ss; Maggi, 1981, pp. 12 ss; Rivello, 2009, p. 458.

²⁹ Cfr. Marina, 1947; cc. 187-196; Id., 1948, I, cc. 78-92.

³⁰ <https://www.nascitacostituzione.it/03p2/04t4/s1/103/index.htm>, <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/02/08-calamandrei.htm>

³¹ <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/02/09-leone.htm>

³² <https://www.nascitacostituzione.it/03p2/04t4/s1/102/index.htm?art102-033.htm&2>

estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

Il sesto comma dell'art. 95 avrebbe limitato l'operatività dei tribunali militari al solo tempo di guerra³³; in Assemblea si retrocedeva dalla scelta abolizionista. Pareva decisivo l'argomento del penalista Giuseppe Bettoli a proposito della specialità del diritto penale militare – poggiante sull'onore – da mantenere anche in tempo di pace, «militaristi o antimilitaristi non si può misconoscere che l'esercito ha una sua origine [...] un suo senso particolare dell'onore, rispetto al quale non valgono ad esempio le norme proprie della legislazione penale comune»³⁴.

Il comma 3 dell'Art. 103 recita «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».

Negli anni la precedenza accordata dalla Costituzione al tempo di guerra sarà un argomento decisivo per il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace, in quanto già operativi in caso di conflitto³⁵.

La VI disposizione transitoria rimandava al principio dell'unità della giurisdizione,

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art 111.

Quanto alla scelta compromissoria dei Costituenti, l'avvocato Achille Battaglia nel 1955 sosteneva che la proposta di sopprimere i tribunali militari in tempo di pace era stata accantonata «soltanto perché» l'allora guardasigilli, Giuseppe Grassi, avrebbe rilevato l'onere eccessivo per i tribunali ordinari di occuparsi dei «reati militari commessi dai militari», «appartenenti alle Forze armate», con la sottolineatura «in attualità di servizio»³⁶.

³³ <https://www.nascitacostituzione.it/03p2/04t4/s1/102/index.htm?art102-033.htm&28>

³⁴ <https://www.nascitacostituzione.it/03p2/04t4/s1/103/index.htm>; ricorda l'importanza dell'intervento di Bettoli alla Costituente Gallo, 1981, p. 175.

³⁵ Sul punto cfr. De Paolis, 2023a, p. 1109.

³⁶ Battaglia, 1955, p. 392. Sul membro della Consulta nazionale per il Partito

Da un altro punto di vista Veutro ricordava il ruolo decisivo assolto dal procuratore generale militare, Umberto Borsari, nell'«operazione che portò a un salvataggio *in extremis* dei tribunali militari dal novero dei giudizi speciali da conservare»; Veutro sottolineava l'«importanza che può avere l'impegno reale di chi sta al vertice dell'istituzione»³⁷.

Tra i primi problemi della giustizia militare risaltava il campo di tensione con quella ordinaria; la circolare di Borsari del 31 dicembre 1947 in caso di connessione invitava i magistrati militari a dare immediata applicazione al comma 3 dell'art. 103, col giudicare separatamente reati e imputati militari e non militari, questi ultimi da rimandare all'autorità giudiziaria comune³⁸. La questione rimaneva aperta; il 1 aprile 1948 la Corte di Cassazione riconosceva l'«efficacia immediata» del comma 3 art. 103, il 26 giugno quella «normativa».

Il penalista Pietro Nuvolone commentava le sentenze; in caso di norme anteriori alla Costituzione metteva a tema una «abrogazione (tacita)», dal momento che la Carta aveva voluto «disciplinare essa stessa la materia». In tema di connessione sosteneva che il comma 3 art. 103 non era in contrasto con l'art 49 del codice di procedura penale, «giustificato da ragione di economia processuale e di migliore accertamento della verità»³⁹. Aggiungeva che la separazione dei procedimenti poteva essere ordinata solo dalla Corte di Cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o a richiesta del «giudice speciale»⁴⁰.

Al proposito la sentenza del TSM del 15 ottobre 1948 rimandava al legislatore l'attuazione del comma 3 art. 103, «che restringe i limiti della giurisdizione militare rispetto a quelli stabiliti dalla precedente legislazione». L'organo supremo definiva la norma costituzionale di «immediata applicazione», dal momento che

d'azione, poi repubblicano cfr. Soddu, 2022

³⁷ Cfr. Veutro, 1986, p. 630. Su Borsari, che dichiarava competente la Procura generale militare a promuovere le accuse sulle denunce per crimini di guerra cfr. Pezzino, 2016, pp. 25 ss.

³⁸ *La nuova Costituzione e la giurisdizione militare*, in «La giustizia penale», 1948, III, cc. 95-96; sulla questione cfr. Cantelli, 2024, p. 144.

³⁹ Nuvolone, 1948, pp. 368-376. Nel 1945 Nuvolone scriveva un «pionieristico» volume sui crimini di guerra cfr. Chiodi, 2016; in generale cfr. Vinciguerra, 2013b, pp. 1446-1447.

⁴⁰ Nuvolone, 1949, pp. 208-212.

affermava un «principio fondamentale [...] base per i futuri ordinamenti positivi». Più che un'antinomia tra cpmp e Costituzione il TSM metteva a tema una «lacuna», che poteva essere colmata «soltanto con l'emanazione di un'apposita legge». In attesa stabiliva che il giudice militare era competente soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate, riconoscendo a quello ordinario la competenza per i procedimenti connessi, per i quali ricorressero «le predette condizioni di materia e persone»⁴¹.

Nel 1950 Veutro considerava la «storia breve, ma agitata, della interpretazione del tormentato art. 103», «nato [...] con un fine limitativo per aderire a qualcuna delle ragioni degli abolizionisti»; rilevava una «lacuna legislativa» in tema di connessione, per cui, nel tema nevralgico del reato di collaborazionismo, la Cassazione aveva adottato tre «possibili combinazioni», «o tutto al giudice militare, o tutto al giudice ordinario, ovvero a ciascuno il suo, secondo una salomonica ripartizione». Veutro definiva il «continuo mutamento della giurisdizione dannosissimo», con ripercussioni sul lavoro dei giudici di merito, ordinari e militari; da qui una particolare richiesta, la «dichiarazione di inapplicabilità, allo stato, dell'art. 103, che sarebbe finalmente lasciato in pace, fino a quando il legislatore non ce lo riportasse, debitamente vestito»⁴².

Quanto al tema cruciale del «riordinamento», entro un anno, del TSM in relazione all'art. 111, nel 1948 Calamandrei proponeva di ammettere i ricorsi per tutti i motivi previsti per la giurisdizione ordinaria – «error iuris in iudicando, secondo il normale significato della frase violazione di legge» – con il TSM incaricato della «revisio prioris instantiae in facto et in iure»⁴³. Nel 1950 Leone suggeriva l'istituzione di una sezione specializzata presso la Cassazione, presieduta dal primo presidente della Suprema Corte, con tre magistrati militari affiancati da tre consiglieri togati⁴⁴; il ridimensionamento del TSM avrebbe trovato l'opposizione del Consiglio superiore delle Forze armate⁴⁵.

Nelle polemiche in merito al processo celebre *L'armata s'agapò*

⁴¹ Cfr. «Foro italiano», 1948, pp. 38-40.

⁴² Veutro, 1950, pp. 702-708.

⁴³ Calamandrei, 2019, pp. 267 ss.

⁴⁴ Leone, 1950, pp. 322-330; Romano, 1954, pp. 86-89.

⁴⁵ Veutro, 1986, p. 634.

Calamandrei ricordava i sei anni passati dalla VI disposizione transitoria, per cui il TSM rimaneva «*legibus solutus*»; indicava il contrasto con l'art. 111, dal momento che il controllo *in iure* dei ricorsi per violazione di legge era demandato alla giurisdizione militare, anziché alla Cassazione, cui si poteva adire «soltanto in via straordinaria, solo per motivi di incompetenza o eccesso di potere». Osservava che, per molti, la «dottrina giuridica» non poteva prendere il posto dello «spirito militare» e che un «organo, privilegiato, supremo», non poteva ammettere «organi più supremi di lui».

Calamandrei stigmatizzava poi l'«insabbiamento» del disegno di legge del ministro della Difesa, Pacciardi, inteso a trasformare il TSM in organo di seconda istanza, con l'impugnabilità delle sentenze in Cassazione; sosteneva che ai deputati contrari non stava a cuore il rispetto della Costituzione, ma «la intangibilità della giustizia militare». Aggiungeva che la stessa sorte era toccata all'«espeditivo conciliativo», proposto da Leone; analogo destino pareva pesare sulla proposta del ministro della Difesa, Taviani. Nel frattempo per Calamandrei il TSM restava «solo e assoluto interprete della legge penale militare»⁴⁶.

Nel 1985 Veutro ha offerto un'altra spiegazione sul mancato riordinamento del vertice della giurisdizione castrense, ricordando, prima della legge 180/1981, lo scontro tra due prospettive diverse. La proposta dei magistrati militari di istituire una sezione specializzata della Corte di Cassazione, con l'ingresso di giudici con le stellette, non sarebbe stata apprezzata da quelli ordinari. Si sarebbe imposto l'argomento per cui la Costituzione aveva disposto il riordinamento del TSM, e non della Suprema Corte, ben reso nei termini del «non vogliamo sentir battere i tacchi in Cassazione»⁴⁷.

2. IL PROCESSO CELEBRE L'ARMATA S'AGAPÒ, SPECCHIO GIURIDICO DELLA GIUSTIZIA MILITARE A DIECI ANNI DALLA LIBERAZIONE. *LA LEGGE 167/1956, MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE MILITARE DI PACE E AL CODICE PENALE*

Negli anni Cinquanta Calamandrei si impegnava in modo particolare per l'attuazione della Costituzione anche nella giurisdizione

⁴⁶ Calamandrei, 1954, p. 28.

⁴⁷ Veutro, 1986, p. 651.

militare, introducendo il tema cruciale del principio di legalità, cui ancorare il sistema dei reati commessi da cittadini appartenenti alle Forze armate. Su *Il Ponte* pubblicava un vivido ricordo del suo primo processo, quando nel 1916, ufficiale e avvocato difensore, aveva salvato dal plotone di esecuzione otto soldati, imputati di abbandono di posto davanti al nemico. Sosteneva che l'arringa aveva avuto successo grazie alla richiesta di applicare il codice del 1869, anziché istituire una corte marziale *ad hoc*, dal momento che il fatto – messo in conto ai Comandi, che non avevano indicato ai sottoposti il fronte dell'operazione – era occorso tre settimane prima e non vi era il presupposto della *Castrensis iurisdictio obtusior*, l'«urgenza dell'esempio»⁴⁸.

Soprattutto con il processo celebre a *L'armata s'agapò* la giustizia militare irrompeva nel dibattito pubblico; nel 1953 due «giornalisti»⁴⁹, Renzo Renzi – formatosi nel Cineguf di Bologna, volontario in guerra⁵⁰ – e Guido Aristarco – direttore della rivista *Cinema Nuovo*⁵¹ – erano processati dal tribunale militare di Milano il primo per aver scritto, il secondo pubblicato *Film proibito. Pensato da Renzo Renzi, Proposte per un film L'armata s'agapò*⁵², soggetto cinematografico su quella che Calamandrei definiva la «sciagurata aggressione alla Grecia»⁵³. Il giurista fiorentino – che si mobilitava in nome della libertà di pensiero – non metteva la sentenza di condanna in conto ai soli giudici militari, quanto alla «insensibilità politica» dei ministri, della Difesa e della Giustizia, che avevano autorizzato l'arresto di due giornalisti, scegliendo che fossero processati per delitto di «leso fascismo»⁵⁴.

Il processo non iniziava con la denuncia di un «cittadino indignato», ma per l'iniziativa del Servizio segreto militare e del governo; la Procura militare avocava la causa. Con l'autorizzazione del ministro della Giustizia⁵⁵, Renzi e Aristarco erano arrestati, detenuti

⁴⁸ Calamandrei, 2014.

⁴⁹ Critico del clamore suscitato dalla vicenda Pannain, 1953, I, pp. 401-403.

⁵⁰ Renzi, 1954, pp. 101-137.

⁵¹ Sulle «evoluzioni e involuzioni del nostro cinema che coincidono con le evoluzioni e le involuzioni della nostra vita pubblica», con le critiche della censura cfr. Aristarco, 1954, pp. 141-186.

⁵² Fonti in «Rivista Penale», 1955, pp. 149-153.

⁵³ Calamandrei 1954, p. 26.

⁵⁴ *Ivi*, p. 30-31.

⁵⁵ Cfr. Flores, Franzinelli, 2024, pp. 116 ss.

per un mese nel carcere di Peschiera, sottoposti a giudizio per direttissima per oltraggio alle Forze armate ex artt. 7, 263, 81 cpmp, con metodi che Calamandrei riconduceva allo «spirito autoritario e autocratico dello Stato-caserma, idoleggiato dal regime»⁵⁶.

I giudici militari di Milano sostenevano che gli imputati – in congedo non illimitato – dovevano essere assoggettati alla legge e giurisdizione militare ai sensi dell'art. 81 cpmp, «tuttora in vigore», per vilipendio a mezzo stampa ex art. 57 codice penale. Basavano l'assunto sulla continuità storica dello «Stato unitario italiano» e sulla legge 11 novembre 1947 n. 1317, che aveva inteso incriminare il «vilipendio delle forze armate dello Stato», non di quelle «repubblicane».

La requisitoria del procuratore generale dell'Esercito chiedeva la condanna a due anni di reclusione per Renzi e a otto mesi per Aristarco; dopo cinque giorni di dibattimento il primo era condannato a sette mesi e tre giorni di carcere ed alla rimozione del grado di sottotenente, con una degradazione infamante, il secondo a sei mesi di reclusione, con il beneficio della condizionale per entrambi⁵⁷. Con gli stessi argomenti del tribunale militare di Milano – la continuità dell'Esercito italiano – il TSM respingeva il ricorso dei difensori, intesi a sostenere che il fatto di reato era occorso «prima della Repubblica»; la Cassazione a sezioni unite confermava la condanna di Renzi e Aristarco, «militari in congedo non assoluto»⁵⁸.

Calamandrei scriveva che i due erano stati condannati per un reato non «esclusivamente militare», ma «ratione personae»; alla «militarizzazione della giustizia» opponeva i principi «cedant arma togis» e «nemo iudex in re sua»⁵⁹. Erano presentate in Parlamento alcune proposte di legge, intese a restringere l'operatività dei tribunali militari, col definire appartenenti alle Forze armate della Repubblica i cittadini in servizio attivo nel momento in cui era stato commesso il reato loro imputato, anche se lesivo di interessi militari⁶⁰. Tra le critiche di politici e intellettuali *La Stampa* indica-

⁵⁶ Calamandrei, 1954 p. 20.

⁵⁷ La sentenza 5 ottobre 1953 in «Rivista Penale», 1955, II, pp. 149- 153; parte della requisitoria dell'accusa, commenti della stampa, accese critiche di P.C. su *Il Ponte*, in Calamandrei, Renzi, Aristarco, 1954, pp. 64-65, 78.

⁵⁸ Sentenze TSM 12 novembre 1954, e Sezioni unite Cassazione 30 aprile 1955, in «Rivista Penale», 1955 p. 703.

⁵⁹ Calamandrei, 1954 p pp. 13-14.

⁶⁰ Bellavista, 1954, p. 37.

va all'opinione pubblica che quel processo era «prova che la più grande confusione regna nel nostro Stato, Codici e Costituzione si contraddicono»⁶¹.

La sentenza 9 ottobre 1953 era interessante anche per la critica ideologica dello scritto di Renzi, che – per i giudici militari di Milano – deprimeva lo spirito dell'opinione pubblica con i toni della «propaganda inglese», mettendo in scena soldati italiani poco ‘marziali’, più che altro impegnati nella ricerca di «donne prese per fame»⁶². Al proposito Calamandrei scriveva di «controffensiva dei fantasmi», che, a dieci anni dal crollo del regime, parevano illudersi di «cancellare la storia». Asseriva che la condanna era contraria al dettato costituzionale, «l'arte e la scienza sono libere, problema centrale di ogni democrazia»⁶³.

Il direttore de *Il Ponte* indicava all'«uomo della strada» i «tranello del legislatore fascista», che, «con sapienti combinazioni di formule giuridiche», consentiva di processare per «reati militari» reati d'opinione a mezzo stampa, imputati a cittadini, che da decenni avevano assolto «con onore i loro obblighi di leva», trascinati davanti al tribunale militare come «coscritti ribelli alla disciplina della caserma». In tempi di crisi politica paventava i già pronti «strumenti giudiziari dello stato d'assedio», come occorso nel passato; sottolineava che dal 1848 gli imputati per reati di stampa avevano la garanzia di un processo davanti alla «giuria popolare».

Quanto alla condanna per vilipendio, Calamandrei argomentava che quello che i giudici militari volevano lesò nell'onore era espressione «del regime fascista, oramai caduto»; aggiungeva che dall'assunto della «continuità giuridica dello Stato italiano» sarebbe disceso anche il vilipendio della «Corona, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ecc.». Ribadiva invece la rilevanza penale dei soli «reati diretti contro la compagine politica di questo Stato [...] del regime democratico», distinguendo tra «esercito fascista e esercito di un popolo libero», «informato allo spirito democratico della repubblica, quale la Costituzione lo vuole, e noi tutti vogliamo che sia»⁶⁴.

⁶¹ Sentenze TSM 12 novembre 1954, e Sezioni unite Cassazione 30 aprile 1955, in «Rivista Penale», 1955 p. 703.

⁶² «Rivista Penale», 1955, II, cit., p. 151.

⁶³ Calamandrei, 1954, p. 29.

⁶⁴ *Ivi*, p. 26.

Nell'arringa di Gallo a difesa di Renzi salivano sul banco dell'accusa i codici del regime, all'origine dell'equivoco dei giudici militari, che avevano inteso l'operato degli imputati, la denuncia della guerra fascista, come volontà di offendere il prestigio dell'esercito italiano; l'avvocato perorava a difesa delle «esigenze insopprimibili dell'arte»⁶⁵. Trent'anni dopo il penalista ricorderà l'esito compromissorio del processo *L'armata s'agapò*,

la sentenza di compromesso che, da una parte ha salvato i principi affermando la responsabilità, dall'altra ha tentato di dimostrare comprensione, infliggendo una pena sostanzialmente mite e concedendo la sospensione condizionale con l'immediata scarcerazione.

Gallo sosterrà che quel soggetto cinematografico non si prestava alla «denuncia per vilipendio», semmai al riconoscimento del «legittimo esercizio del diritto di critica», con il merito di aver avviato il «grande dibattito per l'affermazione dei diritti civili»⁶⁶. La Corte costituzionale leggerà nell'art. 263 l'eredità della «cultura militarista e regime politico precedente la Costituzione repubblicana»⁶⁷.

L'esito del processo celebre era discusso in dottrina; nel 1954 Bellavista criticava il «fagocitismo giurisdizionale della magistratura speciale nei confronti della comune»⁶⁸, in continuità con l'ideologia fascista, anche se la Costituzione ammetteva la giurisdizione castrense «soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate». Bellavista sottolineava il limite, dettato da quel «prezioso soltanto»,

può lo spirito democratico della Repubblica consentire un'interpretazione come quella che dalla leva fascista fino ai gradini della tomba faceva del cittadino un soldato soggetto fin in quasi alla senescenza alla giurisdizione dei tribunali militari? Non c'è dubbio che no⁶⁹.

Alla luce dei lavori preparatori della Costituzione, Bellavista osservava che i tribunali militari erano stati mantenuti con due «limita-

⁶⁵ Brunetta 2009, pp. 844.

⁶⁶ Cfr. Brunetta, 2009, p. 845.

⁶⁷ Fonte in Rivello, 2009, p. 13.

⁶⁸ Cfr. Bellavista, 1954, p. 20-21.

⁶⁹ *Ivi*, p. 31.

zioni», una oggettiva, reati propriamente militari, una soggettiva, reati commessi da appartenenti alle Forze armate, come sostenu-to in particolare dai penalisti alla Costituente. Da qui la critica delle «spesso censurabili sentenze» della Cassazione, nel disporre che, «nel preteso silenzio della lettera costituzionale», l'appartenenza del cittadino alle Forze armate fosse «quella delineata dalla legge penale militare fascista». Bellavista marcava invece la distanza tra il «soldato cittadino *pleno iure*» e quello della «pregressa legislazione militare fascista»; sosteneva che stava alla «interpretazione» il considerare militari i cittadini «a servizio attuale nelle forze armate della Repubblica», con l'«elidere la stridente e repugnante antinomia», con l'«abrogazione delle norme degli artt. 7 e 8 cpmp e di quante altre in rapporto di contraddizione con la legge costituzionale»⁷⁰.

Anche Battaglia ricordava diversi casi in cui i tribunali militari si erano voluti competenti per delitti «previsti dalla legge penale comune, quando il codice penale militare li consideri reati contro la fedeltà o la difesa militare»; rientravano nel novero il vilipendio e la diffusione del «pensiero e attività del governo nelle relazioni internazionali». L'avvocato osservava che erano stati invece sottoposti a giudizio dei tribunali militari i più «delicati reati di stampa addebitati a militari in congedo: cioè a giornalisti che non siano né vecchi, né storpi, né scarti di leva». Indicava l'assoluzione da parte del magistrato ordinario di un imputato di vilipendio della Marina, esonerato dalla leva per infermità fisica; da qui l'ironia sul tribunale militare «*foro ordinario dei giornalisti*»,

siccome gli uomini idonei alle armi sono molto più numerosi degli scarti di leva, si può ben dire che il *foro ordinario dei giornalisti* è il tribunale militare, e che il giudice ordinario non costituisce altro che un *foro speciale*, anzi un 'foro personale' per i minorati fisici o psichici⁷¹.

In un denso volume, pubblicato a dieci anni dalla Liberazione, Calamandrei scriveva che la «vita democratica» aspettava leggi per attuare la Costituzione, condizione per superare il fascismo, ed era invece scandita da «*anni di arretramento*»⁷². Battaglia ne coglieva

⁷⁰ *Ivi*, pp. 35-37.

⁷¹ Battaglia, 1955, p. 393.

⁷² Calamandrei, 1955, pp. 250-270.

un eloquente esempio nella sentenza 20 aprile 1954 del TSM, che aveva riconosciuto la legittimità delle Forze armate della Repubblica sociale e negato alle formazioni partigiane la qualifica di belligeranti, in un «rovesciamento delle posizioni»⁷³. Tra le pubblicazioni di quegli anni *Processo ai fascisti* di Zara Algardi documentava l'indirizzo giurisprudenziale assolutorio dei gerarchi da parte delle Corti straordinarie d'assise e dei tribunali militari⁷⁴, messo in luce anche da più recenti ricerche⁷⁵; un trattamento favorevole era riservato anche ai giudici del Tribunale speciale per la difesa dello Stato al tempo della Repubblica sociale italiana⁷⁶.

Nel momento in cui era varata la Novella del 1955 – che riformava il codice di procedura penale nel segno dell'attuazione della Costituzione⁷⁷ – ed entrava in funzione la Corte costituzionale anche il processo celebre Renzi-Aristarco era all'origine della legge 23 marzo 1956 n. 167 – guardasigilli Aldo Moro – che restringeva la platea dei cittadini passibili della giurisdizione castrense ai militari in servizio attuale. Il vilipendio dell'Esercito diveniva un'aggravante per quelli in congedo, con la previsione della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in caso di connessione⁷⁸; si riformava l'art. 264 cpmp, fino ad allora «polmone» della giustizia militare, competente su un «gran numero di reati militarizzati»⁷⁹.

Le reazioni erano diverse; entro il «sistema della Costituzione» Marina criticava la riforma, sottolineando la specialità della «*disciplina militaris*» rispetto alla «*disciplina communis*». In continuità con il diritto romano rilevava che, per le leggi penali militari di guerra, la Costituzione aveva lasciato «intatto il sistema attuale», senza aver tracciato «in modo rigido una linea di demarcazione con la giurisdizione comune». In questa prospettiva sosteneva che anche la giustizia militare in tempo di pace non doveva subire una «eccessiva limitazione», dal momento che garantiva giudici «specializzati»; sottolineava che la legge 167/1956 non aveva

⁷³ Battaglia, 1955, pp. 371-374. Sul riconoscimento del 'diritto di rappresaglia' per le Fosse ardeatine cfr. Pezzino, 2016, pp. 54 ss.

⁷⁴ Algardi, 1958.

⁷⁵ Cfr. la bibliografia in Cantelli, 2024, pp. 5-12.

⁷⁶ Cfr. Grilli, 2024, pp. 301 ss.

⁷⁷ Sulla legge 18 giugno 1955 n. 317 «prima grande riforma processuale dell'età repubblicana» cfr. Orlandi, 2024, p. 198

⁷⁸ Maggi, 1981, pp. 184 ss; Venditti, 1978, p. 382; Rivello, 2006, p. 11 ss.

⁷⁹ Cfr. R. Messina, 1986, p. 279.

esplicitamente inteso come militari i soli in servizio, né escluso la competenza per reati comuni commessi da appartenenti alle Forze armate. Chiedeva al legislatore una diversa «definizione legislativa conforme alle sostanziali esigenze della giustizia [...] nel senso più nobile della parola»⁸⁰.

Il penalista Giovanni Conso apprezzava invece l'attuazione costituzionale, sancita dalla legge 167/1956, nell'affermare la prevalenza del giudice ordinario in caso di connessione di procedimenti, anche in ordine ai reati militari⁸¹; Venditti sosteneva che la nozione di «appartenente alle forze armate» era diversa da quella più «restrittiva adottata dalla Costituzione»⁸². Nei ricordi di Veutro la legge, «approvata a ritmo bersagliero», aveva inteso dare una «strizzatina alla giurisdizione militare»⁸³.

Quasi a conclusione di un decennio di ‘congelamento della Costituzione’, messo in scena per l’opinione pubblica soprattutto dal processo *L’armata s’agapò*, nel 1959 *Il Ponte* ospitava un denso intervento di Paolo Supino – epurato dall’Esercito a seguito delle leggi antisemite – inteso a ricomprendere le Forze armate entro le «collettività democratiche». Il generale di Corpo d’armata sosteneva che il superamento della separatezza dalla società civile, poggiante su «frasi fatte e concetti tabù», doveva imporre alla «giovane repubblica» una completa «ricostruzione delle istituzioni militari nazionali dopo i funesti eventi bellici». Al legislatore di quegli anni, che stentava sulla via del riconoscimento dello «spirito democratico», Supino indicava il problema, che pareva ‘bloccare’ la vita democratica, non aver colto la differenza tra «politicità», adesione ai valori della Carta costituzionale, e «faziosità»⁸⁴.

3. LA DOTTRINA GIURIDICA NEGLI ANNI SESSANTA. RIFORMATORI E CONSERVATORI

Nel 1959 la prima edizione de *Diritto penale militare nel sistema penale italiano* di Venditti era particolarmente innovativa nell'im-

⁸⁰ Marina, 1957, p. 364.

⁸¹ Conso, 1958, pp. 537-541; Id., 1962, pp. 617-622.

⁸² Venditti, 1956, p. 620.

⁸³ Veutro, 1986, p. 631.

⁸⁴ Supino, 1959, pp. 1377-1388; su Supino cfr. <https://www.shalom.it/cultura/il-generale-supino-teorico-della-a-guerra-fredda-b1115231/>

postare il rapporto tra giustizia ordinaria e castrense alla luce della Costituzione. In primo luogo il magistrato criticava la dottrina, all'epoca maggioritaria, che considerava il diritto penale militare come un ordinamento a sé, con una sua autonomia giuridica rispetto a quello statuale. Intendeva rovesciare l'argomento, sostenendo – ai sensi degli artt. 15 e 16 del codice penale – la complementarità della legge penale militare rispetto a quella comune e la soggezione di entrambe alle norme costituzionali,

Le legge penale militare ha carattere di legge ordinaria e come tale deve obbedire alle norme costituzionali, rispettando e attuando i principi ultimi su cui si fonda l'architettura dello Stato; ha inoltre carattere speciale, e come tale non può essere esaurientemente interpretata senza essere rapportata alla legislazione penale comune.

Da qui un'amara considerazione, «queste due esigenze non sempre sono state soddisfatte»⁸⁵; tra gli esempi, in più occasioni Venditti metterà a tema la piena cittadinanza del coscritto, interpretando l'art. 52 come «centralità della persona del singolo militare e dei suoi diritti fondamentali di uomo e di cittadino»⁸⁶.

Per la riforma della «giustizia in divisa» il penalista considerava due «norme fondamentali», il comma 3 dell'art. 103 e l'art. 16; criticava la «rozzezza» dell'argomento per il quale la particolare natura dei reati militari esigeva per gli imputati un rito *ad modum belli*. Quanto ai tribunali militari, argomentava che la «*forma mentis* del soldato» e l'*«habitus* dell'ossequio al superiore» erano aggravate dal fatto che, in quelle corti, la nomina dei giudici militari nei collegi avveniva con decreto del presidente, superiore gerarchico; da qui l'inevitabile adesione del sottoposto agli «interessi militari».

Della complicata «alchimia» della composizione dei tribunali, Venditti indicava poi l'anomalia di un solo giudice, il relatore, «unico membro cultore del diritto e professionalmente esperto dei problemi del giudicare». Proponeva una «presidenza tecnica», considerato il ruolo decisivo del presidente nell'impostare e dirigere il dibattimento e «prendere decisioni immediate, che solo a lui com-

⁸⁵ Venditti, 1978, p. 5. Sull'«opera fondamentale» di Venditti cfr. Brunelli, 2009, p. 116.

⁸⁶ Venditti, 2004, p. 23.

petono per legge»⁸⁷. Su *Revue internationale de droit pénal* Veutro sosteneva invece che, nei tribunali militari italiani, il presidente era membro delle Forze armate ma il giudice istruttore e il procuratore avevano una profonda conoscenza tecnico-giuridica⁸⁸.

Venditti contestava il processo penale militare come «prolungamento del sistema sanzionatorio disciplinare»; mostrava la differenza tra reato militare e infrazione del dovere di obbedienza, quasi un *crimen maiestatis*, punito in tempo di guerra con la «coercizione diretta». Nel prospettare una «riforma», riconduceva la giustizia penale militare in tempo di pace all'alveo del principio di specialità, quella in tempo di guerra all'ambito dell'eccezione, entrambe ricomprese nell'ordinamento dello Stato⁸⁹.

Dall'opposta prospettiva dell'autonomia della legge penale militare rispetto alla comune diversi interventi mettevano a tema la legittimità costituzionale di un «Codice penale militare integrale», nel segno dell'espansione della giurisdizione castrense nella società civile⁹⁰. Luigi Bianchi d'Espinosa sosteneva invece che le norme del 1941 «fortemente risentono l'impronta del regime totalitario fascista», oltretutto senza garantire una giustizia certa, a «tutela delle forze armate». Auspicava una riforma in grado di ovviare al «disordine legislativo», sottolineando la *vanitas* di un argomento ricorrente, la «maggiore presunta severità di giudizio dei tribunali militari»⁹¹.

Da un altro punto di vista la *Prefazione* ad un *Commentario* dei codici del 1941 – destinato agli operatori della giustizia e che si voleva «in armonia con la Costituzione» – sosteneva che, nonostante la legge 167/1956, nei «reati militari più gravi» le norme codicistiche erano applicabili anche ai militari in congedo illimitato, alla «massa dei cittadini»⁹². La giustizia militare, gerarchica ed identitaria, non complementare all'ordinaria, autonoma e autosufficiente, pareva pienamente legittimata dall'impedire che l'autorità giudiziaria or-

⁸⁷ Venditti, 1978, p. 385.

⁸⁸ Veutro, 1958, pp. 313-325.

⁸⁹ Venditti, 1978, p. 392.

⁹⁰ *Codice penale militare integrale*, Milano 1961.

⁹¹ Bianchi d'Espinosa, 1961, pp. 441-453. Sul magistrato, che aveva rifiutato di giurare fedeltà alla RSI, «poliedrico innovatore» nell'Italia repubblicana cfr. Paciotti, 2013, pp. 252-253.

⁹² Moretti, 1963. Segnala l'opera come esempio del fronte degli «integralisti» e del «ritorno al 1941» Labanca, 2004, p. 282.

dinaria penetrasse «nell'intimità e nei segreti delle manifestazioni tipicamente discrezionali dell'attività militare»⁹³.

Nel segno della separatezza, nel collegamento con l'istuzionalismo di Santi Romano, il magistrato militare Ugo Foscolo affidava alla giurisdizione castrense il compito di «tutelare l'ordinamento giuridico militare», di cui i tribunali erano «intrinseca e immanente espressione»⁹⁴. La voce del procuratore militare Renato Maggiore per l'*Enciclopedia del diritto* definiva i giudici militari «organi, innanzitutto, dell'ordinamento militare, e, poi, giudici speciali dello Stato»⁹⁵.

Nel 1962 un importante contributo costituzionalmente orientato veniva dall'amministrativista Vittorio Bachelet, inteso a costruire una teoria giuridica dell'ordinamento militare, con la premessa che il «punto di equilibrio fra autorità e libertà» era «dislocato nel senso dell'autorità»⁹⁶. Il giurista cattolico criticava l'assunto di un ordinamento militare 'separato', laddove tale connotazione – accettata da parte della dottrina – legittimava regole peculiari; ricordando il pensiero di Santi Romano, Bachelet scriveva che alla struttura militare non doveva essere attribuita la natura di istituzione con sue proprie regole e valori, anche se riteneva l'onore architrave del sistema. Attribuiva alla struttura militare il carattere di ordinamento interno, derivante e dipendente dall'ordinamento generale, tale da attingere da quest'ultimo la sua legittimazione e limiti costituzionali della sua autonomia⁹⁷.

Bachelet sosteneva inoltre che, «vigente l'attuale Costituzione», non era ammissibile considerare l'appartenente delle Forze armate un «oggetto, anziché un soggetto di diritto»⁹⁸; da qui la critica della giurisdizione penale militare come «giustizia di capi». L'amministrativista asseriva che il «giudice speciale» era «organo dello Stato, «e in quanto tale amministra la giustizia, strumento della pretesa punitiva che allo Stato e a esso solo appartiene nel nostro ordinamento in tempo di pace e di guerra [...] a sempre maggiore garanzia dell'indipendenza»⁹⁹.

⁹³ Tesauro, 1956, p. 4.

⁹⁴ Foscolo, 1957, p. 420.

⁹⁵ Maggiore, 1970, p. 411.

⁹⁶ Bachelet, 1962, p. 7; sul giurista cattolico cfr. Sandulli, 2013, pp.141-142.

⁹⁷ Bachelet, 1962, p. 71.

⁹⁸ *Ivi*, p. 18.

⁹⁹ *Ivi*, pp. 234-239.

In merito al mancato riordinamento del TSM in relazione all'art. 111 Bachelet proponeva di riconoscere l'organo come giudice di merito di secondo grado, consentendo il successivo ricorso in Cassazione «per motivi di diritto»¹⁰⁰, dal momento che quel «pieno sindacato» era «garanzia di indipendenza dei tribunali militari»¹⁰¹.

Quanto alla disciplina, era di particolare interesse la messa a tema del senso dell'ultimo comma dell'art. 52, che Bachelet ricordava formulato da Aldo Moro; argomentava che se l'ordinamento militare non poteva «rispecchiare il *metodo democratico*», doveva essere comunque improntato allo «spirito democratico della Repubblica», colto nel riconoscimento della «dignità della persona umana tutelata anche nel più intenso rigore della disciplina militare». Bachelet sottolineava un garantistico «limite invalicabile»,

la Costituzione ha sancito un limite invalicabile così per il legislatore ordinario come per l'autorità militare [...] le Forze armate devono 'riconoscere' che la democrazia è il sistema su cui si fonda il nostro Stato costituzionale, base dei più alti valori del sacrificio e dell'onore militare¹⁰².

Il Regolamento di disciplina del 31 ottobre 1964, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, per la prima volta comprendeva tutti gli appartenenti alle Forze Armate; era criticato dalla dottrina costituzionalmente orientata come illegittimo, dal momento che una fonte regolamentare non poteva dettare norme in materie da demandare alla legge. Si considerava che le sanzioni disciplinari, prive di garanzie difensive, erano diverse a seconda del grado dell'imputato e che il reato di disubbedienza, commesso dall'inferiore, era punito più severamente dell'abuso di autorità da parte del superiore. In generale si sosteneva che l'ampio margine discrezionale, rimesso alla valutazione dei Comandi, perpetuava la prassi discriminatoria¹⁰³. Con una prospettiva conservatrice nel 1964 anche la Corte costituzionale dichiarava infondata la questione di legittimità, sollevata a proposito della dipendenza del giudice militare dal Procuratore generale militare; la sentenza poggia-

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 263.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 268.

¹⁰² *Ivi*, pp. 316-326.

¹⁰³ Cfr. Pinto, 1979; Riondato, 1995, p. 13.

va su un'interpretazione in linea con la dottrina tradizionale del «principio di specialità»¹⁰⁴.

4. DAL SERVIZIO MILITARE «PRINCIPALE FATTORE DI ASSOGGETTAMENTO ALLA LEGGE PENALE MILITARE» ALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1972 N. 772, NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

L'obiezione di coscienza al servizio militare è stata considerata «*archetipa*»¹⁰⁵ rispetto ad altre, poi riconosciute nell'ordinamento giuridico. La condotta non era prevista espressamente dal cpmp; era fatta rientrare nel rifiuto di «assoggettamento alla legge penale militare», una disobbedienza incriminata ai sensi dell'art 173, primo tra i *Reati contro la disciplina militare*, di cui al Titolo III, «Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno».

Era prevista un'aggravante in caso di mancanza alla chiamata per esigenze di servizio; era obbligatoria la custodia cautelare¹⁰⁶.

Nell'Italia democratica il rifiuto di servire la patria in armi – punito con il carcere militare – pareva anche una tappa del processo di superamento delle norme ereditate dal fascismo¹⁰⁷; Aldo Capitini, attivista della non violenza, era controllato dal Ministero dell'Interno come durante il regime¹⁰⁸. Tra i più significativi interventi costituzionalmente orientati nel 1950 Giuseppe Capograssi coglieva in una sentenza del tribunale militare di Torino la polarità tra fedeltà del soldato al foro interno e a quello esterno, «obbedienza» e «coscienza». A proposito di un militare condannato, perché disobbediente alle «istruzioni» del superiore, il giurista cattolico negava alla coscienza il profilo di «stato vago e capriccioso dell'animo», messo a tema dalla giurisprudenza. Coglieva nella questione una dimensione costituzionale, ricordando che il tentativo di «espropriare giuridicamente l'individuo dalla sua coscien-

¹⁰⁴ Fonte in Rivello, 2009, p. 11.

¹⁰⁵ Bertolino, 1994, p. 92.

¹⁰⁶ Cfr. Palazzo, 1978, pp. 538 ss; Venditti, 1968, p. 186.

¹⁰⁷ Cfr. Bocchini Camaiani, 2009, pp. 587; Bistarelli, 2009, p. 562; in particolare l'ampio studio di Labbate, 2020, p. 17

¹⁰⁸ Maori, Moscati (eds), 2014.

za» era proprio dello «Stato totalitario»¹⁰⁹.

Il sintagma obiezione di coscienza circolava nel discorso pubblico dal primo processo, intentato nel 1949 a Pietro Pinna, seguace di Capitini, condannato a dieci mesi con la condizionale per disobbedienza ex art. 173 cpmp, condannato una seconda volta, alla fine congedato per motivi di salute. La vicenda sollevava un ampio movimento d'opinione; con le sue dichiarazioni pubbliche Pinna orientava il dibattito per il riconoscimento di un diritto a non servire la patria in armi, sostenendo di non volere la «distruzione della legge, ma la sua integrazione»¹¹⁰.

A seguito delle condanne di altri obiettori – in prevalenza Testimoni di Geova – nel 1949 il socialista Calosso e il democristiano Giordani presentavano un disegno di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, rimasto senza seguito, come quello proposto da Lelio Basso ed altri deputati socialisti nel 1957, e successivi fino al 1972¹¹¹. Quanto alla dottrina giuridica, nel 1967 l'ecclesiastico Renato Bertolino dedicava al tema una monografia costituzionalmente orientata, che, tra l'altro, ripercorreva il dibattito alla Costituente. Ricordava dunque un emendamento alla dichiarazione di obbligatorietà al servizio militare, in nome di ragioni filosofiche e religiose di coscienza; Bertolino sosteneva che la proposta era stata respinta in considerazione dell'inesistenza, in Italia, di una «setta di obiettori», come in Inghilterra. Il giurista apprezzava invece quanto sostenuto dal penalista Paolo Rossi, che aveva invece colto l'importanza, anche per l'Italia democratica, dell'obiezione di coscienza, irriducibile a problema dei «quaccheri»¹¹².

La giurisprudenza dei tribunali militari era connotata dal definire il rifiuto del servizio militare espressione di una morale individualista, contraria a quella comune, alla base dell'ordinamento. Si metteva in relazione il primo comma dell'art. 52 – la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge – e l'art. 2, il dovere inderogabile di «solidarietà politica [...] condizione della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. L'obbligazione militare appare così come ob-

¹⁰⁹ Capograssi, 1958, p. 197; sul filosofo del diritto cfr. Grossi, 2013, pp. 428-430.

¹¹⁰ Cfr. Labbate, 2020, p. 49.

¹¹¹ Venditti, 1992, pp. 25-26; Bertolino, 1994, p. 20-21.

¹¹² Fonti in Bertolino, 1967, pp. 20-21.

bligazione politica».

A conferma dell'indirizzo giurisprudenziale il TSM configura-va un reato di disobbedienza, escludendo in tutti i casi l'esimente per motivi di coscienza¹¹³; le corti castrensi negavano al rifiuto del servizio militare anche l'attenuante di cui al comma 1 art. 62 del codice penale, motivi di particolare valore morale o sociale. Da qui le critiche di Arturo Carlo Jemolo, che metteva in dubbio la prevalenza del sacro dovere di servire la patria in armi rispetto ad altri doveri e diritti a servirla in forme diverse¹¹⁴.

Venditti dedicava al tema una monografia, che, tra l'altro, ricostruiva la storia dell'obiezione di coscienza col mettere in luce una «cesura storica fondamentale»¹¹⁵, il Parlamento e i governi repubblicani non avevano mai dichiarato una guerra. In nome della cultura della pace il giurista sosteneva che la rilevanza penale dell'obiezione di coscienza si scontrava con il ripudio della guerra offensiva, scolpito dall'art. 11 della Costituzione e con l'idea di patria democratica e repubblicana. Dell'art. 52 Venditti sottolineava il comma 3, «L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

Segnalava inoltre il caso di obiettori condannati, che, una volta scontata la pena, erano nuovamente chiamati alle armi, in una spirale di 'condanne infinite', fino a quattro anni di reclusione nelle carceri militari di Peschiera del Garda e Gaeta. Ricordava che avvocati come Mauro Mellini e Bianca Guidetti Serra si specializzavano nell'assistere gli obiettori davanti ai tribunali militari, battaglia sostenuta sul piano politico soprattutto dal Partito radicale; nel 1969 nasceva la Lega per l'obiezione di coscienza¹¹⁶.

Il problema dell'incriminazione della mancata presentazione alla leva o del rifiuto di indossare la divisa irrompeva nel dibattito pubblico soprattutto con le condanne degli obiettori cattolici; tra il 1963 e il 1964 padre Ernesto Balducci, che aveva pubblicamente sostenuto il diritto dei giovani ad obiettare alle leggi ritenute ingiuste, subiva una condanna per apologia di reato a otto mesi di

¹¹³ Cfr. Fracchi, 1981, pp. 422 ss; Campanelli, 1986, p. 205; Cantelli, 2024, p. 195; Labbate, 2020, p. 227.

¹¹⁴ Jemolo, 1964, col. 91; Labbate, 2020, p. 36; su Jemolo cfr. Serra (ed) 2022.

¹¹⁵ Cfr. Labanca, 2009, p. 3.

¹¹⁶ Cfr. Venditti, 1999, pp. 79-82.

carcere con la condizionale¹¹⁷. Entro il «laboratorio fiorentino»¹¹⁸ Giorgio La Pira, sindaco della città, era denunciato per la proiezione pubblica in Palazzo vecchio del film censurato *Non uccidere* di Autant Lara, con seguito di polemiche con l'allora ministro della difesa, Giulio Andreotti¹¹⁹.

Nel Concilio Ecumenico Vaticano II la Chiesa accennava al caso del rifiuto delle armi, con quella che pareva un'indicazione al legislatore italiano, «sembra inoltre conforme a equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro, che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio alla comunità umana».

Venditti sottolineava questo passaggio della *Gaudium et Spes*, momento di una «progressiva rivalutazione della coscienza individuale e della libertà religiosa, che la storia oggi regista»; auspicava lo «sbloccaggio» legislativo di una «situazione non consona alle tradizioni giuridiche dell'Italia e non perfettamente armonizzata ai principi a cui si ispira la Costituzione».

Il magistrato sosteneva che, oltre a ovviare al «disagio» per le condanne degli obiettori, «spesso sinceri e autentici», la legge avrebbe assicurato al «servizio militare un accresciuto prestigio», grazie a «forme di servizio sociale altrettanto degne e talora ancor più feconde per la collettività»¹²⁰. Dal 1966 il legislatore, specie in caso di calamità naturali, iniziava a prevedere la «convertibilità del servizio militare», da «principale fattore di assoggettamento alle leggi penale militare», a «servizio volontario civile», istituito dalla legge 1222/1971¹²¹.

Aveva un grande impatto nell'opinione pubblica il processo intentato a don Lorenzo Milani; nel 1965 il sacerdote pubblicava su *Rinascita* una lettera in risposta ai cappellani militari in congedo della Toscana, che avevano accusato gli obiettori di viltà. Don Milani e Luca Pavolini – direttore del periodico – erano incriminati per istigazione a disobbedire alle leggi. La *Lettera ai giudici* del sacerdote ricordava che i tribunali militari avevano riservato parole

¹¹⁷ Bocchi Camaiani, 2002, pp. 170-184; Ead., 2009, pp. 587.

¹¹⁸ Come l'avrebbe definito Giorgio La Pira; cfr. Bocchini Camaiani, 2009 pp. 592-593.

¹¹⁹ cinecensura.com/violenza/non-uccidere-tu-ne-tueras-point/

¹²⁰ Fonte in Venditti, 1968, p. 188.

¹²¹ Venditti, 1978, pp. 48-64.

di ammirazione per la scelta di fede degli obiettori, tutt'altro che vili, piuttosto disposti ad «amare le leggi più degli altri», a costo di rinunziare alla libertà per pretendere una «legge migliore»; Don Milani indicava ai magistrati «la tragedia del vostro mestiere [...] sapete di dover giudicare con leggi che non sono ancora giuste»¹²².

Dopo l'assoluzione in primo grado da parte del tribunale di Roma, il procuratore presso la Corte d'appello chiedeva per i due una condanna a quattro anni. Nel 1967 Pavolini era condannato a cinque mesi di detenzione, pena non scontata per immediata sopravvenuta amnistia; per don Milani il reato era dichiarato estinto per la precoce «morte del reo»¹²³.

In questo contesto era di particolare rilievo la sentenza n. 53/1967 della Corte costituzionale – presidente Gaspare Ambrosini, relatore Aldo M. Sandulli – che non leggeva nell'art. 52 l'indicazione esclusiva della difesa della patria in armi, oltretutto limitata ai cittadini maschi tra i 18 e i 45 anni. La Consulta distingueva tra il dovere di difesa della Patria (primo comma) e il servizio militare, obbligatorio nei modi e nei limiti di legge (secondo comma),

nel quale non si esaurisce, per i cittadini, il dovere sacro di difesa della Patria, e che per i non cittadini, appunto perché tali, non può esser considerato, diversamente che per i primi, strumentale rispetto a quello della difesa della Patria [che] ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52.

La centralità della persona, architrave della Costituzione, la piena libertà di coscienza e religiosa, riconosciuta al cittadino, l'art 11 non sembravano opporre ostacolo all'obiezione di coscienza; la scelta non era definita «diritto illimitato», piuttosto perimetrato dalla «fedeltà alla repubblica»¹²⁴.

Sulla spinta della eco anche internazionale del digiuno dei radicali Marco Pannella e Alberto Gardin, durato 39 giorni, si giungeva alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, detta Marcora – dal nome del democristiano proponente e relatore, già partigiano – che segnava il passaggio dell'obiezione di coscienza dall'«area della il-

¹²² <https://www.ildialogo.org/donmilani/letteragjudici.htm>

¹²³ Milani, 2020; sul caso cfr. Flores, Franzinelli, 2024, pp. 319-330.

¹²⁴ cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1967:53

legalità all'area della legalità». Per Venditti la legge, più che riconoscere un diritto soggettivo, ammetteva un servizio non armato come «beneficio», un interesse legittimo cui era concessa un'ammissibilità condizionata, dipendente dalla valutazione di una Commissione circa la sincerità di

soggetti contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Venditti considerava inoltre che l'«equiparazione» tra i soldati e coloro che erano stati ammessi a svolgere il servizio civile, era limitata dalla dipendenza dei secondi dal Ministero della Difesa, che ne organizzava l'attività, e dalla più lunga durata, otto mesi, rispetto alla leva¹²⁵; il TSM riteneva la norma «pienamente giustificata»¹²⁶.

Il penalista ricordava un «rapporto sostanzialmente conflituale» tra Forze armate e obiettori, ritenuti responsabili di «concorrenza sleale» e che un TAR aveva sollevato davanti alla Corte costituzionale il contrasto della legge 772/1972 con l'art. 52. La sentenza 164/1985 della Consulta respingeva l'eccezione, fissando principi apripista per le riforme future; Venditti sosteneva che la configurazione dell'obiezione di coscienza come «vero e proprio diritto soggettivo» era iscritta nell'Accordo con la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984¹²⁷.

Nel confronto tra la legislazione italiana e quella internazionale Bertolino metteva in luce l'esistenza di norme contraddittorie, la giuridica – con l'obbligo del servizio militare – ed un'altra «d'indole *latu senso morale*», in una «*relazione quasi di regola ed eccezione*». Affidava allo «Stato di diritto, cioè liberale», il compito di stabilire le regole per il rifiuto del servizio militare, in nome della «libertà di coscienza [...] religiosa o politica». La difesa della patria pareva imporre un equilibrio tra «le istanze della collettività e le esigenze dei singoli», da fondare su «profonde ragioni» dei cittadini; Bertolino escludeva «motivi di mera indole pratica e considerazioni di carattere politico», ammettendo «motivi filosofico-umani-

¹²⁵ Venditti, 1999, p. 83; Id., 2004, p. 26; Rosin, 1986, p. 241; Putaturo Donati, 2023, p. 1102.

¹²⁶ Fracchi, 1981, p. 422.

¹²⁷ Venditti, 1999, pp. 86-90.

tari, ragioni morali profonde, convincimenti religiosi». Affidava al «politico» il compito di organizzare un «servizio civile alternativo», sottolineando che, al «giurista», premeva che l'obiettore si trovasse su un piano di «parità giuridica con chi obiettore non è»¹²⁸.

5. LA «CRISI» DEL «CORPO SEPARATO» NEGLI ANNI SETTANTA. LA LEGGE 382/1978, NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE

A confronto dei segnali di un «diverso rapporto con la società e la dimensione politica», che, dai primi anni Settanta, parevano schiudersi per la giurisdizione ordinaria¹²⁹, la penalistica costituzionalmente orientata osservava che, per quella militare, si adottava una speciosa interpretazione della VII disposizione transitoria, «fino a quando non sia emanata una nuova legge in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente».

Mario Chiavario si chiedeva ironicamente se l'ordinamento giudiziario militare fosse destinato a rimanere per sempre un'isola felice rispetto al «garantismo costituzionale»¹³⁰. Conso ragionava sulla «crisi» della giurisdizione castrense, sostenendo che «il nocciolo del problema e del malessere sottostante» risiedeva nella «mancata attuazione di alcuni fra i principali dettati costituzionali»¹³¹. In particolare la previsione del giudice relatore, sottoposto al controllo disciplinare del procuratore generale, pareva un intollerabile limite all'indipendenza, dal momento che una parte processuale era di fatto sovraordinata al magistrato¹³².

Dal punto di vista personalista, costituzionalmente fondato, nel 1968 Venditti dedicava una monografia «socialmente utile» – per giuristi militari e non – al tema nevralgico della tutela della disciplina, «ordinata a garantire l'efficienza e la coesione dello Forze armate». Tra art. 111, «la Costituzione italiana ripudia il militarismo», e art. 52, «la difesa della patria è sacro dovere del cittadino», Venditti proponeva di mettere da parte il principio gerarchico per fondare uno *status* di «militare sotto le armi [...] cittadino *pleno*

¹²⁸ Cfr. Bertolino, 1994, pp. 17-18, 81-63, 227.

¹²⁹ Cfr. Meniconi, 2012, pp. 321 ss.

¹³⁰ Chiavario, 971, p. 1314.

¹³¹ Conso, 1976, pp. 123 ss.

¹³² Panagia, 1977, p. 400.

iure», «dello Stato e della legge servitore scrupoloso, degno di tutela non affievolita rispetto a quella che l'ordinamento giuridico presta al cittadino non militare [...] per nulla sminuita dall'esistenza del rapporto gerarchico»¹³³.

Un passaggio sui reati di duello – poggiante su una nozione anacronistica di onore cavalleresco – chiedeva una «radicale riforma», in grado di adeguare la codificazione penale militare alla «mutata coscienza sociale»¹³⁴, in particolare sul versante processuale¹³⁵.

In quegli anni alcune pubblicazioni mettevano in scena l'«injustizia militare», opera dei «giudici in divisa»¹³⁶; l'«istituzione» pareva avere per elemento costitutivo il «potere repressivo», motore di una non riformabile «macchina militare»¹³⁷. La contestazione giovanile investiva anche le Forze armate, con le manifestazioni dei soldati col volto coperto dal fazzoletto rosso e con le mobilitazioni dei sottoufficiali¹³⁸. La cultura dei diritti si faceva strada tra i giudici militari; vi era la percezione di una crisi, che esigeva un cambio di passo rispetto alla separatezza degli anni passati¹³⁹.

Il 24 novembre 1969 era costituita l'Associazione nazionale magistrati militari italiani, intesa al riconoscimento legislativo dell'«indipendenza della giurisdizione militare secondo i principi costituzionali», offrendo al legislatore il «contributo della scienza ed esperienza» della categoria alle «riforme legislative e regolamentari»¹⁴⁰. Nel 1975 nasceva *Rassegna della giustizia militare*, a cura della Procura generale militare; la specialità – architrave della giurisdizione militare – non pareva più da intendersi come separatezza dalla società civile. Alla ricerca di un'indipendenza esterna e interna la Rivista si presentava come tribuna per elaborare

¹³³ Venditti, 1978, pp. 12, 231-239.

¹³⁴ *Ivi*, p. 254.

¹³⁵ Venditti, 1971, pp. 96-134.

¹³⁶ Canestrini, Paladini, 1973; Briguglio, 1973. La funzione «meramente repressiva» delle sentenze, propria di quella stagione, di recente è stata riconsiderata, ricordando che, certi «soggetti, miravano a scardinare gli assetti fondamentali posti a base della nostra Costituzione»; cfr. Rivello, 2009, p. 462; sui tribunali militari che, «pur nella particolare conformazione dell'epoca [...] riuscirono a mantenere in un quadro di legalità [...] le risposte, pur ferme e in certi casi anche dure, dello Stato» cfr. Dini, 2006, p. 314.

¹³⁷ D'Orsi, 1971, pp. 75-76.

¹³⁸ Cfr. tra gli altri Rochat (ed), 1973; Martelli, 2009, pp. 570 ss; Francescangeli, 2009 pp. 395-400

¹³⁹ Cfr. Labanca, 2004, pp. 287 ss.

¹⁴⁰ associazionemagistratimilitari.it/assoc.php

e proporre al legislatore una «politica di riforme per le strutture giudiziarie»¹⁴¹.

Tra i problemi pareva urgente una riforma del TSM, anche di fronte a ipotesi abolizioniste; Veutro polemizzava sulla «mannaia», che, da 22 anni, pesava sul vertice della giurisdizione militare, negando che fosse «vissuto di contrabbando». Sottolineava che i tribunali militari non erano più quelli messi in scena dal volume di Forcella e Monticone sulla Grande guerra *Plotone d'esecuzione*, pubblicato nel 1968. Argomentava che la riflessione sul «termine, ordinatorio o perentorio» – di cui alla VI disposizione transitoria – non implicava la «sconfessione dell'operato del TSM nell'ultimo ventennio».

Veutro salutava poi la collaborazione dell'ANMMI col Ministero della Difesa in vista dell'attuazione della Costituzione; sosteneva che la formula unicità della giurisdizione non significava «un solo organo», ma «identità della funzione quale che sia la struttura dell'organo». Proponeva che il TSM non fosse soppresso, ma organizzato come istanza di appello; che, come sezione di Cassazione, fosse istituito un collegio misto di tre magistrati ordinari e tre militari, con a capo il presidente di sezione di Cassazione. Concludeva che «la Costituzione ha posto delle esigenze, ma ha lasciato libera la scelta dei mezzi e non ha parlato di soppressione»¹⁴².

Venditti concordava sul punto; quanto alla VI disposizione transitoria, ne criticava l'interpretazione offerta dalla Cassazione, col risultato di paralizzare l'applicabilità dell'art. 111 alle sentenze del non riordinato TSM. Sosteneva che anche il «potere giurisdizionale» poteva operare all'attuazione della Costituzione, «agendo da stimolo sul potere legislativo [...] scaricare sul potere politico tutte le responsabilità del ritardo è, in fondo, un alibi piuttosto comodo e pigro»¹⁴³.

Da una prospettiva riformatrice, costituzionalmente orientata, nel 1974 Umberto Terracini –nel 1951 difensore di un congedato dall'Esercito per istigazione alla disobbedienza per la campagna contro le cartoline rosa¹⁴⁴ – apriva un Convegno organizzato

¹⁴¹ Diana, 1977, p. 77.

¹⁴² Veutro, 1971, pp. 23-37.

¹⁴³ Venditti, 1978 p. 447.

¹⁴⁴ Martellini, 2009 p. 573.

dal Centro per la riforma dello Stato, dedicato a «Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale». Sottolineava la necessità che il legame tra Forze Armate e società civile, in una profonda crisi, fosse rinsaldato dalla costruzione di una giustizia militare all'altezza dello «spirito democratico, che informa tutte le istituzioni della repubblica»¹⁴⁵.

Giuseppe Branca – dal 1969 al 1971 presidente della Corte costituzionale – metteva a tema la necessità di una riforma, anche per cancellare il discredito che pesava sulle istituzioni militari; ricordava il ruolo di dirigenti e reparti militari nel tentato golpe di Junio Valerio Borghese nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 1970, i depistaggi ad opera dei Servizi 'deviati' nella strage di Piazza Fontana, lo spionaggio di civili, l'utilizzo delle Forze armate per il mantenimento l'ordine pubblico.

Branca osservava inoltre che i militari erano soggetti a norme più severe di quelle riservate ai civili nei reati d'opinione e di disobbedienza agli ordini; sosteneva che, in spregio alle norme costituzionali di rango superiore, la limitazione della libertà era disposta da Regolamenti dello Stato maggiore, anche se formalmente firmati dal presidente della Repubblica, con «vere carcerazioni» in via amministrativa, inammissibili in un «esercito di cittadini»¹⁴⁶.

Luciano Violante proponeva una ampia riforma di carattere «politico costituzionale» della giustizia militare, da tener distinta dall'ordinaria *ratione materiae*, al tempo spesso da ripensare in un ordinamento non contrapposto né separato, a differenza dell'Italia liberale e fascista. Il penalista sottolineava che Costituzione aveva affidato al legislatore una delega nel «rispetto dello spirito democratico», vincolando la «capacità derogatoria dell'ordinamento militare rispetto ad alcune leggi fondamentali dello Stato» in tema di disciplina, leva obbligatoria, «endiadi reato militare e appartenente alle forze armate».

Per Violante – che citava gli studi di Venditti e Bachelet – era opportuno «rovesciare il metodo»; la riforma della giustizia militare non si doveva conformare ai codici del 1941 ma alla Costituzione. La giurisdizione pareva segnata dalla mancata attuazione del

¹⁴⁵ Terracini, 1974 p. 20.

¹⁴⁶ Branca, 1974, p. 348. Sugli scandali, che investirono esponenti delle Forze armate in quella stagione cfr. Labanca, 2003, pp. 309 ss.

principio costituzionale dell'indipendenza del giudice speciale, che ne viziava l'essenza; il penalista coglieva l'«aspetto più criticabile» nella dipendenza di tutti i magistrati militari dal Procuratore generale militare, con poteri di carattere disciplinare e organizzativo, nella presenza di un organo del PM in camera di consiglio, nella dipendenza del giudice relatore dal procuratore generale. Auspicava una «netta separazione di due ruoli».

Quanto ai soggetti a processo, Violante criticava in particolare il sistema processuale disciplinare *in peius* rispetto a quello penale, con la discriminazione tra superiori e inferiori e le diverse sanzioni per fatti di «medesima materialità giuridica» – ispirate al *solve et repete*, prima sconti la pena e poi fai ricorso – e con l'espansione delle condotte di vilipendio e istigazione a delinquere. Stigmatizzava il mandato di cattura obbligatorio, l'assenza della libertà provvisoria, le limitazioni al diritto di difesa, con una «situazione di drammatica disparità di trattamento».

Proponeva poi di allentare il controllo tra tribunali territoriali e TSM – ricordando che la proposta Leone di riforma era stata contrastata dai vertici delle Forze armate – e di introdurre il ricorso in Cassazione per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge riguardo ai provvedimenti limitativi libertà personale. Ribadiva che le garanzie di indipendenza dei giudici militari per trasferimenti, cambiamenti di funzioni, designazioni, erano tali per il cittadino, prima che per i magistrati con le stellette; escludeva l'istituzione di un organo di 'autogoverno' – un Consiglio – che pareva un incentivo alla separatezza.

Quanto all'esecuzione penale, Violante definiva il carcere militare, «unica pena principale», prolungamento con note afflittive «della vita di caserma»; poneva il tema della «rieducazione militare», da uniformare a quella civile, nella critica delle «sezioni speciali», riservate agli obiettori di coscienza a Peschiera. Auspicava una generale riforma penitenziaria – sarebbe stata varata nel 1975 – ispirata allo «spirito democratico della repubblica»¹⁴⁷. Alessandro Gamberini – allievo di Franco Bricola – aggiungeva che i codici penali militari, emanati nel 1941, erano di gran lunga più afflittivi della codificazione varata da Alfredo Rocco. Auspicava il ricorso ad una legge speciale sui reati militari commessi in base allo *status*

¹⁴⁷ Violante, 1974, pp. 143-180.

dell'agente e l'abolizione degli stabilimenti militari di pena; concludeva che al processo mancavano i «caratteri *minimi*» dell'attività giurisdizionale, in quanto «giustizia di capi»¹⁴⁸.

In un saggio su un volume dedicato alle istituzioni nell'Italia contemporanea il magistrato Giangiulio Ambrosini osservava che, tra i «corpi separati», magistratura, polizia ed esercito, quest'ultimo era percepito dall'opinione pubblica come «corpo separato per eccellenza»; la «locuzione» pareva «dilagata nella pubblicistica politica e nel linguaggio parlamentare e giornalistico, sino a diventare rapidamente espressione corrente». Ambrosini sosteneva che la sopravvivenza in tempo di pace del TSM – contrastata alla Costituente – accentuava la separazione e che le garanzie di indipendenza interna della magistratura ordinaria erano «sconosciute» a quella militare, in primo luogo per la dipendenza di tutti i magistrati dal procuratore generale e per le funzioni intercambiabili tra procuratore e istruttore.

La «giustizia dei capi» risaltava nella facoltà del procuratore generale di infliggere sanzioni disciplinari; nella previsione di informazioni del superiore gerarchico circa il servizio, decisive per le promozioni a giudice relatore; nell'assenza della garanzia dell'incolumità. Ambrosini osservava poi che la possibilità di adire alla Cassazione era preclusa, a dispetto dell'art. 111, dal momento che l'art. 400 del codice militare di pace ammetteva come motivi solo l'incompetenza o eccesso di potere. Sollevava infine un problema cruciale, sostenendo che l'intervento della Corte costituzionale sulla legislazione contrastante con la Costituzione era di fatto impedita, dal momento che l'eccezione di illegittimità costituzionale poteva essere configurata come «atto di insubordinazione alla disciplina militare»¹⁴⁹.

La critica della giustizia disciplinare imponeva al legislatore il rispetto dei diritti dei coscritti, «cittadini in divisa»¹⁵⁰; nell'irripetuta stagione delle riforme civili degli anni Settanta¹⁵¹, il Parlamento varava la legge 11 luglio 1978, n. 382, *Norme di principio sulla disciplina militare*.

¹⁴⁸ Gamberini, 1974, p. 351.

¹⁴⁹ Ambrosini, 1976, p. 278-296.

¹⁵⁰ Sul fenomeno, protrattosi oltre la stagione riformatrice cfr. Labanca, 2003, p. 310.

¹⁵¹ Cfr. tra gli altri De Rosa, Monina, 2003; 2010, pp. 242 ss; Rodotà, 2011, pp. 99 ss; Repetto, 2019, pp. 52 ss.

*plina militare*¹⁵². L'amministrativista Aldo M. Sandulli coglieva i punti salienti della legge, riconducendo il concetto di «onore» all'art. 54 della Costituzione, per il quale tutti i cittadini cui erano affidate funzioni pubbliche avevano il dovere di adempierle con «disciplina ed onore». Sottolineava il rilievo costituzionale del «giuramento», «assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane», che dava senso alla difesa della patria, salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità. Da qui una 'ridefinizione' del «principio di gerarchia», da esercitare «con senso di responsabilità e consapevole partecipazione».

Sandulli asseriva poi che le Forze Armate non erano né «corpo separato», né da asservire a «fini di parte»; riconosceva che non potevano essere connotate dalla «struttura democratica» – stante la «disciplina (propria dell'istituzione) rispetto al diritto penale (proprio della Comunità)» – ma che dovevano essere informate al «metodo democratico». Sottolineava una svolta, il passaggio dalla supremazia speciale alla specialità, che sottraeva la materia alla discrezionalità dell'ente, stabilendo che l'ordinamento interno dell'istituzione dello Stato non poteva derogare ai principi fondamentali del diritto amministrativo.

L'amministrativista osservava che le sanzioni disciplinari, regolate per legge, dovevano essere precedute dalla comunicazione delle accuse addebitate e dall'esercizio del diritto di difesa; che la legge abrogava l'art. 40 cpmp, per cui «l'esercizio di un diritto, ai sensi della presente legge, esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari». Sandulli concludeva che il riconoscimento dei «diritti soggettivi» implicava una revisione della giustizia militare, nel segno della limitazione dell'applicazione della legge militare, di una maggiore uniformità con le norme processuali comuni, del ricorso al giudice ordinario in caso di connessione, del riconoscimento del «giudizio di merito»¹⁵³.

¹⁵² Rochat 1978, pp. 7 ss; Bevere, Canosa, Galasso, 1978, pp. 43 ss; sulla legge «squisitamente militare» cfr. Venditti, 1992 p. 15. Sull'apprezzamento dell'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini cfr. Iafrate, 2016, p. 323. Sulla legge 382/1978 premessa della legge 26 novembre 1985, n. 689, che riordinava le disposizioni in tema di insubordinazione e abuso di autorità a tutela dell'«onore e libertà morale del militare» cfr. Rosin, 1986, p. 243.

¹⁵³ Sandulli, 1978, pp. 648 ss. Ricorda che il giurista era stato insignito dalla medaglia d'argento al valor militare nella campagna di Russia, esperienza che lo aveva segnato Sandulli, 2020.

Nel 1979 la sentenza 26 della Corte costituzionale, dall'alto valore simbolico, dichiarava che la «disciplina militare» non poteva essere «anteposta al bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale che è il diritto alla vita»¹⁵⁴; ebbene, anche negli anni a venire l'opinione pubblica sarà colpita dal dramma dei morti di leva¹⁵⁵.

6. LA LEGGE 180/1981, MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE E IL PROBLEMA DEL «RACCORDO CON IL RESTO DELL'ORDINAMENTO»

Nel persistente campo di tensione tra giustizia «giusta» e «giustizia militare» all'indomani della legge sui principi pareva restare aperta la questione della non procrastinabile riforma dei tribunali militari¹⁵⁶; ne spiegava la funzione nella storia d'Italia un saggio di Antonino Intelisano, pubblicato nel 1980 sulla *Revue de droit militaire et de la guerre*. L'autore – che, procuratore nel processo per la strage alle Fosse Ardeatine, nel 1994 troverà i fascicoli sulle stragi naziste, archiviate illegalmente da Enrico Santacroce¹⁵⁷ – sosteneva che le corti castrensi avevano garantito «maggiore incisività e celerità di giudizio» rispetto a quelle comuni, dai tempi della lotta al brigantaggio, al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, alle rapine a mano armata nel secondo dopoguerra ex decreto 10 maggio 1945, n. 234.

Intelisano ricordava inoltre la recente proposta di affidare i recenti «fatti gravissimi di criminalità politica» ai tribunali speciali previsti dal cpmg, che disponeva la pena di morte; si dichiarava contrario in nome dell'abolizione da parte della Costituzione rigida, a differenza dello Statuto albertino. Indicava una «tendenza normativa» a ridurre le differenze con la giustizia ordinaria sul piano delle garanzie di indipendenza, la presidenza tecnica nel collegio, l'appello oltre il ricorso per legittimità, il riordinamento del TSM come «sezione speciale della Cassazione»¹⁵⁸.

La spinta per la demilitarizzazione dei corpi detti separati in-

¹⁵⁴ <https://giurcost.org/decisioni/1979/0026s-79.html>

¹⁵⁵ Cfr. Labanca, 2009, p. 121.

¹⁵⁶ Canestrini, Paladini, 1973, p. 128.

¹⁵⁷ Giustolisi, 2004.

¹⁵⁸ Intelisano, 1980, pp. 422-426.

nervava una riforma discussa da tempo, che precedeva di poco la legge 181/1980; la legge I aprile 1981, n. 121 sanciva la «civilizzazione della Polizia»¹⁵⁹. Quanto alla giustizia militare, nei ricordi di Veutro alla fine degli anni Settanta si levava un «vento referendario», che, agli occhi dell'ANMMI, pareva minaccioso; il partito radicale chiedeva «*sic et simpliciter* di cancellare dalla realtà giuridica italiana codice penale militare e giustizia militare». Da qui, presso il Ministero della Difesa, un «fervore d'opera»; il quesito era arginato da una sentenza di inammissibilità della Corte costituzionale¹⁶⁰. Una seconda proposta referendaria chiedeva l'abolizione di 41 articoli del cpmp; il quesito era accolto, dal momento che non pareva negare «la stessa esistenza dei tribunali militari, ma solo un aspetto, sia pure peculiare, della loro attuale struttura»¹⁶¹; il 9 febbraio 1981 Veutro annotava nell'agenda «referendum ammesso»¹⁶².

Dal 23 aprile al 3 maggio si svolgeva il Congresso su «Diritto e giurisdizione militare nelle istituzioni democratiche»; in una stagione segnata dall'instabilità dei governi, dal dilagare del terrorismo, dallo scandalo dei vertici militari nelle liste della P 2, Ettore Gallo svolgeva una densa *Relazione*. Il penalista individuava nella dipendenza dei giudici dal Procuratore generale militare «forse l'aspetto più grave delle aporie della giustizia militare»; proponeva di accordare ai giudici militari la stessa indipendenza dei giudici ordinari, adeguatamente tutelati con la separazione fra magistrati del PM e quelli degli organi giurisdizionali; una presidenza tecnica, per evitare l'intrusione della cultura 'disciplinare' nel processo penale, in cui prevedere gli stessi gradi di giudizio e le stesse «guarentigie di difesa»; un organo di autogoverno analogo al CSM, «per rendere concretamente operativa l'indipendenza».

Gallo osservava che, nel tempo, la giustizia militare aveva perso il radicato «carattere di Foro privilegiato o tribunale di casta», della «giustizia di capi», ben spiegato dal saggio di Pietro Vico, *Diritto penale formale militare*, pubblicato nel 1917. Citava poi la riflessione del «compianto Vittorio Bachelet» – assassinato dalle Brigate rosse il 12 febbraio 1980 – critico del «valore istituzionali-

¹⁵⁹ Sulle premesse e la lenta attuazione cfr. Tosatti, 2024, p. 363, 402-403.

¹⁶⁰ Veutro, 1986, p. 632.

¹⁶¹ Cfr. Maggi, 1981, p. 177; Rivello, 2009, che segnala l'abolizione in Francia dei *Tribunaux Permanentes des Armées* nel 1982, pp. 462-465.

¹⁶² Veutro, 1986, p. 622.

stico» dell'ordinamento militare, di cui aveva scritto Santi Romano. Contro certe persistenti «rivendicazioni» Gallo sosteneva che la Costituzione aveva assorbito l'istituzione militare nell'«ordinamento generale dello Stato»; l'espressione «spirito democratico della Repubblica» pareva indicare con chiarezza l'alterità tra «giudicare» e «comandare»¹⁶³.

Il penalista annunziava che l'*iter* riformatore dell'ordinamento giudiziario militare era finalmente in dirittura d'arrivo, dal momento che le Commissioni Giustizia e difesa alla Camera, in seduta congiunta, avevano approvato il disegno di legge governativo e che i gruppi parlamentari avevano raggiunto l'intesa per una rapida approvazione. Osservava un ordinamento militare «sempre più integrato nell'istituzione Stato» ed un «salto di qualità, che la giustizia militare sta per spiccare in conseguenza delle leggi in corso di approvazione», intese – a suo avviso – a rendere «effettiva e sostanziale la penetrazione dello spirito democratico della Repubblica nel cuore dei suoi figli in armi»¹⁶⁴.

Nella preoccupazione per il possibile esito del referendum i vertici dell'ANMMI, anche mediando tra i partiti, erano il motore per la veloce approvazione da parte del Parlamento della legge 7 maggio 1981 n. 180, fonte dell'abrogazione sostitutiva dei 41 articoli sottoposti a referendum. Sulla *Rassegna della giustizia militare* Veutro pubblicava l'*Articolato preparato dalla Procura generale militare* ed il testo proposto dai consulenti giuridici del Ministero della Difesa; risaltava una sintonia con le disposizioni salienti del quadro normativo¹⁶⁵. L'art. 1 equiparava dunque «lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari» a quelli in vigore «per i magistrati ordinari».

Si istituiva il tribunale militare, formato da un magistrato militare d'appello, presidente tecnico, da più magistrati militari di tribunale o di appello, da un militare dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte. Era prevista la Corte militare d'appello, con sede in Roma, con due sezioni distaccate, Verona e Napoli, formata da un magistrato militare di Cassa-

¹⁶³ Gallo, 1984, p. 179.

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 184-186.

¹⁶⁵ Veutro, 1986, pp. 624-631.

zione, presidente, e da magistrati della Suprema Corte e di appello. Vi era una implicita soppressione del TSM, con la devoluzione alle sezioni ordinarie della Cassazione dei giudizi di legittimità sui processi militari, con la creazione di un autonomo ufficio della Procura generale militare presso la Suprema Corte¹⁶⁶.

Tra le reazioni della dottrina da un lato Maggi affermava «non è mai troppo tardi»¹⁶⁷; dall'altro sottolineava il giudizio negativo dell'opinione pubblica sulla giustizia militare, vista la facilità, per i radicali, di raccogliere le firme per i referendum abrogativi. Ricordava l'«inattività del legislatore», messa in conto a «motivi storici politici», tra questi i «compromessi col fascismo»; definiva improprio parlare di «riforma», più che altro un «salva referendum». Sosteneva che la legge non adeguava la legislazione penale militare alla Costituzione, come nel caso dell'intervento sul ricorso in Cassazione del solo vertice requirente, con l'esclusione di quello giudicante, che realizzava una «struttura sbilancia»¹⁶⁸.

Un saggio pubblicato su *Rassegna della giustizia militare* criticava una «disparità di trattamento», dal momento che la previsione del giudice con il grado di ufficiale implicava la subordinazione dell'imputato, assoggettato al giudizio del superiore; questi aspetti della riforma sembravano perpetuare una «giustizia dei pari, che assume il sapore del privilegio di casta (non dissimile da forme addirittura medievali di giurisdizione riservata)»¹⁶⁹.

Nella legge 180/1981 Venditti coglieva il «passo decisivo» sulla via della «rivalutazione costituzionale» della materia, grazie al pieno riconoscimento delle «garanzie di indipendenza» per i magistrati militari, equiparati a quelli ordinari dall'art. 1. Definiva «primo cardine della riforma» il tramonto definitivo della giustizia militare come «prosecuzione della funzione disciplinare», connotata dall'«aspetto verticistico», il «giudizio di capi», a suo tempo criticato dal «compianto Bachelet». Venditti considerava anche che la «scadenza referendaria» aveva reso la legge «urgente e precipitosa», e che il legislatore aveva emanato «norme profondamente innovatrici senza porsi il

¹⁶⁶ Ne coglieva gli aspetti innovativi Rivello, 2006, pp. 11 ss.

¹⁶⁷ Maggi, 1981b, pp. 183 ss.

¹⁶⁸ Maggi, 1981a, p. 210.

¹⁶⁹ Cfr. Pagliarulo, 1981, pp. 470 ss.

problema di raccordare le stesse col resto dell'ordinamento»¹⁷⁰.

La codificazione del 1941 pareva porre una pesante ipoteca sulla riforma; il procuratore generale militare Pier Paolo Rivello osservava che il cpmg rimaneva privo delle «linee evolutive», indicate della legge 180/1981. Quel codice non pareva solo inadeguato ai dettami costituzionali, ma anche arretrato, nel non aver recepito le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i protocolli aggiuntivi del 1977, «stante l'assoluta mancanza di interventi novellistici»¹⁷¹.

Il penalista Giuseppe Riccio osservava che la legge 180/1981 lasciava all'interpretazione la questione cruciale della determinazione dell'oggetto e dei soggetti della giurisdizione penale. Tra cpmp, con l'ineludibile rapporto gerarchico, codice penale e Costituzione ricostruiva la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di reato militare – da ancorare al principio di legalità – e di appartenente alle Forze armate; in quest'ultimo caso sosteneva che il comma 3 art. 103 prevedeva un rapporto attuale tra soggetto e istituzione. Per il penalista l'«etichetta diritto penale speciale» doveva poggiare sulla Costituzione, premessa della giurisdizione speciale come «giudice naturale»¹⁷².

«E' tempo di grosse riforme, finalmente»; Riccio ricordava la complementarietà del diritto penale militare rispetto al codice di procedura penale del 1988, che pareva improntato al modello garantista accusatorio¹⁷³. Quanto alla parte sostanziale del cpmp, Silvio Riondato proponeva un radicale «mutamento di prospettiva» sulla pena militare, per superare, dopo la separatezza dell'apparato e del coscritto, la «terza separatezza dal consorzio civile, quella del condannato militare»¹⁷⁴.

Messina non discuteva la scelta della «politica», mantenere alle Forze armate il «loro giudice» o sopprimere quel «foro privilegiato»; sosteneva che solo la riforma del cpmp avrebbe trasformato la giustizia militare in un «equo, rapido, efficace, imparziale strumento di applicazione della legge»¹⁷⁵. Il magistrato militare osservava che il riordinamento di cui alla VI Disposizione aveva

¹⁷⁰ Venditti, 1981, pp. 357-373.

¹⁷¹ Cfr. Rivello, 2019, p. 398 ss; Id., 1986, p. 293-295.

¹⁷² Riccio, 1986, pp. 137-166.

¹⁷³ Riccio, 1988, p. 5; sul codice Vassalli e l'illusione accusatoria cfr. Orlandi, 2024, pp. 204-207.

¹⁷⁴ Riondato, 1986, p. 347.

¹⁷⁵ Messina, 1984, p. 131.

atteso oltre trent'anni, paventando il rischio di un «analogo periodo perché le sorti della giustizia militare» – viste da taluni «ormai immotivatamente con infastidito sospetto» – «vengano elevate a un piano meno deprimente dell'attuale»¹⁷⁶.

La legge 180/1981 indicava al futuro legislatore la costituzione di un organo di autogoverno; nel frattempo i provvedimenti disciplinari riguardo al personale sarebbero stati adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa, sentito un comitato composto dal Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dal Presidente e dal Procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello. Nei ricordi di Veutro a chi chiedeva il motivo della mancata approvazione dell'organo di autogoverno, avrebbe risposto un senatore comunista, «sono certo che se nel progetto fosse stato compreso l'organo di autogoverno, avremmo un consenso in più, ma non avremmo la riforma»¹⁷⁷.

Nel 1984 Gallo osservava che, per la consueta inerzia del legislatore, l'organizzazione della magistratura militare continuava ad essere affidata alle «deliberazioni dell'esecutivo», dal «valore di legge». Criticava chi, nonostante la legge 180/1981, avrebbe voluto «riaffermato nel campo della gestione della giustizia militare nientemeno che 'il principio di gerarchia'»; auspicava, con le parole di Veutro, un «Organo, destinato a governare, anzitutto in grado di governarsi esso stesso»¹⁷⁸.

Era la sentenza 278/1987 della Corte costituzionale a riconoscere con chiarezza che l'indipendenza dei giudici valeva per tutte le giurisdizioni, ordinarie e speciali, e che, «in violazione del principio», di cui al comma 2 art. 108, «organi e procedimenti» non potevano qualificarsi ordinari o speciali, «in quanto, ancor prima, non costituiscono organi o procedimenti giurisdizionali». La Consulta sottolineava inoltre che «la Costituzione supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare [...] definitivamente impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora 'continuazione' della giustizia disciplinare»¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Messina, 1986, pp. 286-287.

¹⁷⁷ Veutro, 1986 p. 634.

¹⁷⁸ Gallo, 1986, p. 478.

¹⁷⁹ <https://giurcost.org/decisioni/1987/0278s-87.html> cit. Sull'importanza della sentenza, premessa all'istituzione del Consiglio della magistratura militare

La legge 561/1988 istituiva il Consiglio della magistratura militare, presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione. Ne facevano parte il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, cinque membri eletti da tutti i magistrati, due laici – uno vicepresidente – nominati d'intesa tra i presidenti della Camera e del Senato nell'ambito dei professori ordinari in materie giuridiche e dagli avvocati con 15 anni di servizio. Lo *status* dei magistrati militari era uniformato a quello degli ordinari in ordine alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, conferimento degli uffici direttivi e provvedimenti disciplinari¹⁸⁰.

Il bilancio storiografico sulla stagione di riforme nello scorso tra il 1978 e il 1988 non pare ispirato dalla riflessione sulla contrastata attuazione della Costituzione, piuttosto da quella sui successivi cambiamenti epocali, che hanno posto il tema della giustizia militare in termini radicalmente diversi da quelli del Novecento, tra gli esempi la sostituzione del servizio militare obbligatorio con il reclutamento professionale, la fine dei blocchi contrapposti, la nuova natura dei conflitti rispetto al binomio pace-guerra ex art. 11¹⁸¹.

In questo orizzonte è stato scritto che, dalla fine degli anni Ottanta, «l'autonomia della giurisdizione penale militare non c'è più»¹⁸² e che, «copia conforme» dell'ordinaria, a quella speciale è rimasta una «fettina dello scibile della giurisdizione penale»¹⁸³. Da qui un «rozzo calcolo costi benefici» per mantenere i tribunali militari, stante «l'agonia, lenta ma inesorabile della giustizia militare»¹⁸⁴. Alle recenti proposte abolizioniste¹⁸⁵ si è opposto il mantenimento dei tribunali militari, previsti dalla Costituzione, vocati al controllo di legalità sui reati commessi dagli appartenenti alle Forze armate¹⁸⁶.

cfr. Rivello, 2019, p. 430; Cantelli, 2024, p. 61.

¹⁸⁰ Rivello, 1989, pp. 291 ss. Sulla giurisdizione militare, che opera in modo simile a quella ordinaria dopo le leggi 180/1981 e 561/1988 cfr. De Vergottini, 2009, pp. 479-496; le successive riforme del Consiglio della magistratura militare in Rivello, 2009, pp. 461 ss.

¹⁸¹ Cfr. tra gli altri Rivello, 2009 p. 466 ss; Labanca, 2004, pp. 320 ss; Gargani, 2009, pp. 1-8; Padovani, 2009, pp. 59-68; Rivello, 2019, p. 401; Block, 2022, pp. XI-XXIV.

¹⁸² Brunelli, 2009, p. 115.

¹⁸³ Ratto Trabucco, 2020 p. 169.

¹⁸⁴ Brunelli, 2009, p. 119.

¹⁸⁵ Su alcune recenti proposte di cancellare la legge 167/1956, 'rimilitarizzando' i reati comuni cfr. Ratto Trabucco, 2020, p. 202.

¹⁸⁶ Cfr. De Paolis, 2023a, p. 1102.

UNA CONCLUSIONE. L'«INDIPENDENZA DEL MAGISTRATO E I SIGNORSÌ DEL MILITARE»

Alla fine degli anni Ottanta nella fortunata autorappresentazione di Veutro, *Vincenzo Vi, una toga tra le stellette*, certi nodi irrisolti della giurisdizione militare risaltavano dal ricordo dell'incontro a Cinecittà con Vittorio De Sica; il procuratore militare a Roma avrebbe conosciuto il grande regista in occasione della consulenza giuridica per talune scene di *Addio alle armi*, trasposizione di Charles Vidor del romanzo di Ernest Hemingway, uscito sugli schermi cinematografici nel 1957. De Sica – che interpretava un maggiore medico – in termini esemplari avrebbe colto la problematica identità del giudice con le stellette, confessando a Veutro di non avere «la minima idea di che cosa sia un magistrato militare, è un magistrato o è un militare? E se è insieme l'una e l'altra cosa, come mette d'accordo la sua indipendenza di magistrato con i signorsì del militare?»

Questa la premessa del racconto di una professione particolare, da un lato coinvolta nei drammi delle tante guerre, succedutesi nella storia, dall'altro impermeabile ai cambi d'epoca ed alle riforme dell'ordinamento delle Forze armate. *Vincenzo Vi, una toga tra le stellette* pareva mettere a tema un campo di tensione tra «norma costituzionale, secondo la quale il giudice dipende unicamente dalla legge» e «specialità spinta del magistrato militare»; questo il cuore vitale di una giurisdizione speciale, connotata da un «elemento di ambiguità»¹⁸⁷.

Quella brillante pagina sembra dover essere 'storicizzata', dal momento che Veutro rifletteva sullo statuto della magistratura militare alla fine degli anni Ottanta del Novecento. Oggi nelle Procure e nella componente maggioritaria delle Corti non ci sono più 'giudici con le stellette'; la specialità – messa a tema dalla dottrina tra Ottocento e Novecento – pare dare ancora un senso alla giustizia militare.

¹⁸⁷ Veutro, 1990, pp. 2-3. Sulla «autocelebrazione laudatoria» dell'autore cfr. Ratto Trabucco, 2020, p 165. Nel Convegno promosso dall'Associazione nazionale magistrati militari a cinquant'anni dalla Costituzione si parla anche di una ristampa del volume di Veutro, con introduzione di Giuseppe Scandurra, <https://www.radioradicale.it/scheda/569224/la-giustizia-militare-trapassato-e-futuro-50-anni-di-associazionismo-giudiziario>

BIBLIOGRAFIA

- Algardi, Z., 1958: *Processo ai fascisti, Anfuso, Caruso, Graziani e Borghese di fronte alla giustizia*, Firenze, Parenti
- Ambrosini, G., 1976: *I corpi separati*, in V. Castronovo (ed), *L'Italia contemporanea (1945-1975)*, Torino, Einaudi
- Aristarco, G., 1954: *Gli oppositori del neorealismo*, in P. Calamandrei, R. Renzi, G. Aristarco, *Dall'Arcadia a Peschiera. Il processo s'agapò*, Bari, Laterza
- Bachelet, V. 1962: *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, Giuffrè
- Battaglia, A.: 1955: *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955 saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza
- Bellavista, G. 1954: *Costituzione e giurisdizione militare*, in «Rivista italiana di diritto penale»
- Bertolino, R., 1967: *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Torino, Giappichelli
- Bertolino, R., 1994: *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione*, Torino, Giappichelli
- Bevere, A. Canosa R., Galasso, A., 1978: *Commento al testo della legge sui principi*, in *I diritti del soldato, Introduzione e commento della legge sui principi della disciplina militare*, Milano, Feltrinelli
- Bianchi d'Espinosa, L., 1961: *Codice penale militare integrale*, in «Rivista penale»
- Bistarelli, A., 2009: *L'arcobaleno dopo la tempesta? Per una periodizzazione del pacifismo italiano*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflicti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni)*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet
- Block, M., 2022: *Introduzione. Il ruolo della giustizia penale nazionale ed internazionale nella prospettiva del peacebuilding. Riparto di giurisdizione e ipotesi di conflitto*, in I. Caracciolo, U. Montuoro (eds), *Ricostruzione della pace, giustizia e tutela dei diritti umani*, Torino, Giappichelli

Bocchi Camaiani, B., 2002: *Ernesto Balducci. La Chiesa e la modernità*, Roma-Bari, Laterza

Bocchi Camaiani, B. 2009: *Guerra e obbedienza. Padre Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni)*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet

Branca, G., 1974: *Intervento, Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale. Atti del Convegno organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato: Roma, 20-21 febbraio 1974*, Roma, Editori riuniti

Briguglio, G., 1973: *Il carcere militare*, prefazione di R. Cicciomessere, Vibo Valentia. Quale cultura

Brunelli, D., 2009: *Relazione di sintesi*, in A. Gargani (ed), *Il diritto penale militare tra passato e futuro. Tradizione, profili politico-criminale e prospettive di riforma dei codici penali militari*, Torino, Giappichelli

Brunetta, G.P., 2009: *Il processo "s'agapò"*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni)*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet

Calamandrei, P. 2014: *Castrensis iurisdictio obtusior*, in «Il ponte», 1956, ora in Id., *Il mio primo processo*, Milano, Henry Bayle

Calamandrei, P., Renzi, R., Aristarco, G., 1954: *Dall'Arcadia a Peschiera. Il processo s'agapò*, Bari, Laterza

Calamandrei, P., 1954: *Gli aspetti giuridico costituzionali del processo Renzi e Aristarco*, in Calamandrei, P., Renzi, R., Aristarco, G., 1954: *Dall'Arcadia a Peschiera. Il processo s'agapò*, Bari, Laterza

Calamandrei, P., 1955: *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza

Calamandrei, P., 2019: *Sulla funzione del Supremo Tribunale Militare in relazione all'art. 111 della Costituzione*, in Id., *Opere giuridiche*, III, Roma, Roma 3 press

- Campanelli, L. 1986: *Obbligazione politica e obbligazione militare*, in *Scritti in onore di Vittorio Veutro*, in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma
- Canestrini, S., Paladini, A., 1973: *L'ingiustizia militare in Italia. Natura e significato dei processi davanti ai giudici in divisa*, Milano, Feltrinelli
- Cantelli, I., 2024: *La giustizia militare tra fascismo e repubblica. Il Tribunale militare di Bologna (1943-1948)*, Firenze, Olschki
- Capograssi, G., 1958: *Obbedienza e coscienza*, in Id., *Opere*, Milano, Giuffrè, 1958
- Caprioli, F., 2023: *Giurisdizione penale ordinaria e giurisdizione militare: una tormentata coesistenza*, in «Archivio penale»
- Carlizzi, G., 2023: *Gli incerti confini tra giurisdizione militare e giurisdizione comune*, in «Archivio penale»
- Casalena, G., 2017: *Il riparto di giurisdizione de iure condendo*, in *Giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare tra concorso di norme e fattispecie di confine* in www.associazionemagistratimilitari.it/read.php?article=46
- Cattaneo, A., Oleari A., 2014; *L'armata s'agapò. Il processo al buon soldato italiano*, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti (eds), *Giustizia e Letteratura*, II, Milano, Vita e pensiero
- Cavalli, S., 2009: *L'amore ai tempi della guerra di Grecia. Sagapò di Renzo Biasion*, in R. Cicala, V. Lamendola, (eds), *Libri e scrittori di Via Biancamano*, Milano, Quaderni del laboratorio dell'Università cattolica di Milano
- Chiavario, M., 1971: *Una felix insula resa immune dal contagio del garantismo costituzionale? (A proposito dei rapporti tra l'ordinamento giudiziario militare e la VII disposizione transitoria della Costituzione)*, in «Rivista di diritto e procedura penale»
- Chiodi, G., 2016; *Legalità penale e punizione dei crimini contro l'umanità al processo di Norimberga: la visione di Giuliano Vassalli*, in «Historia et ius»
- Ciardi, G., 1962: *Ignoranza dei doveri militari*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, Utet
- Ciardi, G., 1970: *Trattato di diritto penale militare*, Roma, Bulzoni

Codice penale militare integrale: 1961, Milano, Giuffrè

Conso, G., 1958: *Costituzionalmente legittima la prevalenza del giudice ordinario sul giudice militare nel caso di connessione di procedimenti*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale»

Conso., G., 1962: *Particolari profili della connessione in ordine ai procedimenti per reati militari*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale»

Conso, G., 1976: *Crisi costituzionale della giurisdizione militare*, in «Archivio penale»

Costa, P.; 2010: *L'alternativa presa sul serio: manifesti giuridici degli anni Settanta (1987)*, in «Democrazia e diritto»

Curriculum vitae, 1986: *Scritti in onore di Vittorio Veutro*, in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma,

D'Orsi, A., 1971: *La macchina militare*, Milano, Feltrinelli

De Paolis, M., 2016: *L'indagine penale sui crimini di guerra in Italia e all'estero dopo il 1994*, in M. De Paolis, P. Pezzino, *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia, 1943-2013*, Roma, Viella

De Paolis, M., 2023a: *I tribunali militari: giurisdizione e loro competenza*, in L. Delli Priscoli (ed), *La Costituzione vivente*, Introduzione di G. Amoroso, Milano, Giuffrè

De Paolis, M., 2023b: *Caccia ai nazisti*, con prefazione di Liliana Segre, Milano, Rizzoli

De Rosa, G., Monina, G. (eds): 2003: *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e istituzioni*, Soveria Mannelli, Rubattino

De Simone, F., 2002: *Introduzione*, in G. Scandurra, S. Scandurra (eds), *Il diritto penale militare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione*, Milano, Giuffrè

De Vergottini, G., 2009: *Tribunali militari ed ordinamento generale dello Stato*, in A. Vignudelli (ed), *Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri*, Milano, Giuffrè

Diana, N., 1977: *Una politica di riforme per le strutture giudiziarie militari*, in «Rassegna della giustizia militare»

- Dini, S. 2006: *La contestazione giovanile delle forze armate (1968-1977) attraverso la lente dei tribunali militari*, in P.P. Rivello (ed), *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, Torino, Giappichelli
- Fiandaca, G., 2009: *Quale specialità per il diritto militare*, in «Rivista di diritto e procedura penale»
- Flores, M. Franzinelli, M., 2014; *Conflitti tra poteri. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana*, Milano, Il saggiautore
- Foscolo, U., 1957: *Ordinamento militare e giustizia militare*, in «Archivio penale»
- Fracchi, G., 1981: *L'obiezione di coscienza nella giurisdizione del Tribunale supremo militare*, in «Legislazione penale»
- Francescangeli, E., 2009: *Il proletario in divisa*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni)*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet
- Gallo, E. 1981: *La giustizia militare tra tentazioni pluralistiche e vocazioni istituzionali (e l'indipendenza dei giudici militari)* in «Rassegna della giustizia militare»
- Gallo, E., 1986: *Problematica del Consiglio della magistratura militare*, in *Scritti in onore di Vittorio Veutro*, «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma
- Gamberini, A., 1974: *Intervento, Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale Atti del Convegno organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato: Roma, 20-21 febbraio 1974*, Roma, Editori riuniti
- Giustolisi, F., 2004, *L'armadio della vergogna*, Roma, Nutrimenti
- Grilli, A., 2024: *Resistenza e repressione. Il tribunale speciale per la difesa dello Stato nella RSI (1943-1945)*, Roma, Carocci
- Grossi, P., 2013: *Capograssi, Giuseppe*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino
- Guarneri, M, Santarelli, L., 2023: *Il silenzio e il rumore. L'onore militare nella corrispondenza pubblica e privata relativa al caso L'armata s'agapò*, in «Sinergie. Il cinema e le altre arti»

- Iafrate, C., 2016: *Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento*, in «Diritto e questioni pubbliche»
- Intelisano, A., 1980: *La giurisdizione penale militare in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in «Revue de droit militaire et de la guerre»
- Jemolo, A.C., 1964: *Il diritto positivo e i diritti della coscienza*, in «Giurisprudenza italiana»
- Labanca, N., 2003: *Le Forze armate e lo Stato democratico*, in M. Ridolfi (ed), *Almanacco della Repubblica. La storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane*, Milano, Bruno Mondadori
- Labanca, N., 2004: *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in N. Labanca, P.P. Rivello (eds), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino, Giappichelli
- Labanca N., 2009: *La politica militare della Repubblica. Cornici e quadri*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni)*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet
- Labbate, M., 2020: *Un'altra patria. L'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana*, Pisa, Pacini
- Latini, C., 2010: *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze, Le Monnier
- Latini, C., 2012: *Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali nell'Italia unita*, in «Historia et ius», paper 12
- Latini, C., 2015: «Una società armata». *La giustizia penale militare e le libertà nei secoli XIX-XX*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (eds), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè
- Leone, G., 1950: *Riordinamento del Tribunale Supremo militare*, in «Archivio Penale»
- Maffei, C., 1981: *I nuovi tribunali militari*, in «Studi parlamentari e di politica costituzionale»
- Maggi, V., 1981a: *Limiti costituzionali al diritto e al processo penale militare*, Napoli, Jovene

- Maggi, V., 1981b: *Non è mai troppo tardi; la riforma della giustizia militare*, in «Foro italiano»
- Maggiore, R., 1970: *Giurisdizione penale militare*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè
- Manzin, V., 2022: *Ethos e nomos nell'ordinamento militare*, in «Diritto costituzionale»
- Maori A., Moscati, G., (eds), 2014: *Dossier Aldo Capitini sorvegliato speciale dalla polizia*, prefazione G. Fofi, Roma, Stampa alternativa
- Marina, F. A., 1947: *Il problema della soppressione dei tribunali militari*, in «La giustizia penale»,
- Marina, F. A., 1948; *La giustizia penale militare in Italia dopo l'entrata in vigore della Costituzione*, in «La giustizia penale»
- Marina, F.A., 1957: *I rapporti tra la giurisdizione penale ordinaria e la giurisdizione penale militare nel sistema della Costituzione*, in *Scritti in onore di Ernesto Eula*, II, Milano, Giuffrè
- Martelli, A., 2009: «*Tutti gli eserciti sono neri*» ... o quasi. *L'antimilitarismo*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet
- Meniconi, A., 2012: *Storia della magistratura in Italia*, Bologna, Il Mulino
- Messina, R., 1984; *Il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace; problema politico o problema razionale*, in «Rassegna della giustizia militare»
- Messina, R., 1986: *Un nuovo "polmone" per la giustizia militare? Spunti de lege ferenda sull'art. 264 cpmp*, in *Scritti in onore di Vittorio Veutro* in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma
- Messina, R. 2016: *La strage negata*, Palermo, Istituto poligrafico europeo
- Milani, L.: 2020, *L'obbedienza non è più una virtù*, Milano, Chiare lettere

Moretti, M., 1963: *Codice penale militare commentato. Nuovo manuale pratico in armonia alla Costituzione e coordinato con il codice penale comune e con la polizia scientifica ad uso comandi FFAA, accademie e scuole militari, ufficiali, sottoufficiali, carabinieri, scuole di polizia, studi legali*, Comuni, Milano, Giuffrè

Neppi Modona, G., 1984: *Il problema della continuità nell'amministrazione della giustizia penale*, in G. Neppi Modona (ed), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Milano, Angeli

Nuvolone, P., 1948: *La nuova Costituzione e la competenza per connessione dei Tribunali militari*, in «Rivista italiana di diritto penale»

Nuvolone, P., 1949: *Ancora sulla competenza per connessione del magistrato militare*, in «Rivista italiana di diritto penale»

Orlandi, R., 2024: *Ossessioni inquisitorie nell'Italia repubblicana*, in M. Donini, L. Garlati, M. N. Miletta, R. Orlandi (eds), *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, Roma, Roma tre press

Paciotti, E., 2013, *Bianchi d'Espinosa, Luigi*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino

Padovani, T., 2009: *La legge penale militare di guerra, i conflitti armati, e le operazioni militari all'estero*, in A. Gargani (ed), *Il diritto penale militare tra passato e futuro Tradizione, profili politico-criminale e prospettive di riforma dei codici penali militari*, Torino, Giappichelli

Pagliarulo, G., 1981: *I tribunali militari nella legge 7 maggio 1981 n. 180. Osservazioni critiche*, in «Rassegna della giustizia militare»

Palazzo, F., 1978: *Obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Utet

Panagia, S., 1977: *Osservazioni in tema di riordinamento degli organi giudiziari militari*, in «Archivio penale»

Pannain, R., 1953: *Due giornalisti arrestati per vilipendio delle Forze armate*, in «Archivio Penale»

Pasculli, L., 2006: *Rieducazione e pena militare*, Padova, Diritto penale studi

Pataturo Donati, M. G., 2023: *Il dovere di difendere la patria*, in L. Delli Priscoli (ed), *La Costituzione vivente*, Introduzione di G. Amoroso, Milano, Giuffrè

Pavone, C., 1995; *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo, continuità dello Stato* (1973), Torino, Bollati Borin-ghieri

Pezzino, P., 2016: *La punizione dei crimini di guerra commessi in Italia dai tedeschi (anni Quaranta e Cinquanta)*, in P. Pezzino, M. De Paolis, *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra nazisti in Italia, 1943-1945*, Roma, Viella

Pezzino, P., 2019: *Processare il nemico? I tribunali militari in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, in C. Nubola, P. Pezzino, T., Rovatti (eds), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Bologna, Il Mulino, 2019

Pinto, E., 1979: *Forze armate e costituzione*, prefazione di S. Rodotà, Venezia, Marsilio

Predieri, A., 1950: *La difesa e le forze armate*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P. Calamandrei, A. Levi, I, Firenze, Barbera

Ratto Trabucco, F; 2020: *Sorella minore o 'minorata'? La giurisdizione speciale militare tra antistoricità, autoconservazione ed incostituzionalità*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini»

Repetto, G., 2019: *La civilizzazione e l'espansione dei diritti negli anni 60 e 70*, in «Il politico»

Riccio, G., 1983: *Ordinamento militare e processo penale. Profili di teoria generale*, Napoli, Esi

Riccio, G., 1986: *Appunti per la determinazione dell'oggetto e dei soggetti della giurisdizione penale militare*, in *Scritti in onore di Vittorio Veutro*, in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma

Riccio, G., 1988: *Presentazione*, in *Ordinamento militare e processo penale. Natura e limiti della giurisdizione*, Napoli, Esi

Riondato, S., 1986: *Riflessioni sulla pena militare (per uno studio sulla compatibilità tra reato militare e pene sostitutive)*, in *Scritti in onore di Vittorio Veutro*, in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma

- Riondato, S., 1995: *Il Nuovo Ordinamento Disciplinare delle Forze Armate*, Padova, Cedam
- Rivello P.P., 1986: *E' ormai indilazionabile una modifica del codice penale militare di guerra volta a recepire le linee evolutive della l. 7 maggio 1981, n. 180*, in *Studi in onore di Vittorio Veutro*, in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma
- Rivello, P.P., 1989: *Finalmente istituito il Consiglio della Magistratura militare*, in «Legislazione penale»
- Rivello, P.P., 2006: *La riforma della giustizia militare operata dalla legge n. 180 del 1981*, in P.P. Rivello (ed), *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, Torino, Giappichelli
- Rivello, P.P. 2009a: *Il "passato" e il "presente" del diritto penale militare*, in A. Gargani (ed), *Il diritto penale militare tra passato e futuro Tradizione, profili politico-criminale e prospettive di riforma dei codici penali militari*, Torino, Giappichelli
- Rivello, PP., 2009b: *La magistratura militare*, in N. Labanca (ed) *Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi (Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento ai nostri giorni)*, direzione scientifica di M. Isnenghi, 5), Torino, Utet
- Rivello, P.P., 2019: *Manuale del diritto penale militare e dell'ordinamento giudiziario militare*, Torino, Giappichelli
- Rochat, G., (ed), 1973: *L'antimilitarismo oggi in Italia*, Torino, Claudiana
- Rochat, G., 1978: *Come si è arrivati alla legge sui principi della disciplina militare*, in *I diritti del soldato, Introduzione e commento della legge sui principi della disciplina militare*, Milano, Feltrinelli
- Rodotà, S., 2011: *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011*, Roma, Donzelli
- Romano, O., 1954: *Una riforma che si impone: il presidente tecnico nei tribunali militari*, in «La giustizia penale»
- Rosin, G., 1986: *Diritti del militare e legge penale militare: uno sguardo retrospettivo ed aspettative di riforma*, in *Scritti in onore di Vittorio Veutro*, in «Rassegna della giustizia militare», Quaderni, 2, Roma

- Sandulli, A., 2013: *Bachelet, Vittorio*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino
- Sandulli, A. M., 1978: *Disciplina militare e valori costituzionali*, in «Diritto e società»
- Scaglione, A., 2013; *Bellavista, Girolamo*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino
- Scandurra, G., 1978: *Massimario TSM, Anni 1952-1977*, Roma, Istituto poligrafico
- Serra, B. (ed), 2022; *Libertà, dubbio, coscienza morale, L'eredità di un maestro. Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, Modena, Mucchi
- Soddu, P. 2022: *Battaglia, Achille*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto Enciclopedia italiana
- Speranzoni, A., 2014: *Le stragi della vergogna. Aprile 1944, I processi ai crimini nazifascisti in Italia*, prefazione di C. Smuraglia, Postfazione di M. De Paolis, Urbino, Editori internazionali riuniti
- Stellacci, P., 1950: *Il reato militare e il suo giudice in tempo di pace*, in «Rivista Penale»
- Stellacci, P. 1973: *Tribunali militari territoriali*, in *Novissimo Digesto italiano*, Milano, Utet
- Supino, P., 1959: *L'apoliticità delle Forze armate*, in «Il Ponte»
- Terracini, U. 1974: *Apertura dei lavori*, in *Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale. Atti del Convegno organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato: Roma, 20-21 febbraio 1974*, Roma, Editori riuniti
- Tesauro, A., 1956: *La giurisdizione penale militare*, in «Foro penale»
- Tosatti, G., 2024: *Storia della polizia. L'ordine pubblico in Italia dal 1861 ad oggi*, Bologna
- Venditti, R., 1956: *L'art. 103 Cost., l'art. 9 legge 23 maggio 1956 e la nozione di «appartenente alle forze armate»*, in «Rivista italiana di diritto penale»
- Venditti, R., 1968: *I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare*, Milano, Giuffrè

- Venditti, R., 1971: *Profili critici del processo penale militare*, in «*Rivista di diritto e procedura penale*»
- Venditti, R., 1978: *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano. Parte I, diritto sostanziale, parte II, diritto processuale* (1959), Quarta edizione ampliata, Milano, Giuffrè
- Venditti, R., 1981, *Commento alla legge 7 maggio 1981 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace)*, in «*Legislazione penale*»
- Venditti, R., 1992: *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, sesta edizione, Milano. Giuffrè
- Venditti, R., 1999, *L'obiezione di coscienza al servizio militare* (1981), terza edizione aggiornata secondo la legge n. 230/1998, Milano, Giuffrè
- Venditti, R., 2004: *Il percorso evolutivo della giustizia militare nell'ultimo cinquantennio*, in N. Labanca, P.P. Rivello (eds), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino, Giappichelli
- Veutro, V., 1950: *Il tormentato art. 103 della Costituzione!*, in «*Rivista Penale*»
- Veutro, V., 1958: *La discipline dans l'organisation Judiciaire militaire italienne*, in «*Revue internationale de droit penal*»
- Veutro, V., 1971: *I problemi della giustizia militare*, in «*Rivista penale*»
- Veutro, V. 1986: *Qualcosa che vale*, «*Rassegna della giustizia militare*»
- Veutro, V., 1990: *Vincenzo Vi, una toga tra le stellette*, in «*Rassegna della giustizia militare*», Quaderni, 4
- Vinciguerra, S., 2013a, *Gallo, Ettore*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino
- Vinciguerra, S., 2013b: *Nuvolone Pietro*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino
- Violante, L., 1974: *La giustizia militare*, in *Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale. Atti del Convegno organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato: Roma, 20-21 febbraio 1974*, Roma, Editori riuniti